

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Domanda d'ordine del deputato Ricciardi. = votazione a squittinio segreto, ed approvazione del progetto di legge ieri discusso per modificazioni a due articoli del Codice di procedura penale concernenti l'amnistia. = Relazione fatta dal deputato Castagnola sull'inchiesta ordinata sull'elezione di Afragola — È annullata. = Istanza d'ordine del deputato Ricciardi. — Opposizione ad essa del deputato Lanza Giovanni, e sua proposta di due sedute al giorno per l'acceleramento dei lavori, la quale è approvata. = Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Emendamento all'articolo 14, del deputato Rubieri, oppugnato dal deputato Depretis, e dal ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Pescatore — Emendamenti dei deputati Sineo, Minervini, e Angeloni — Voto motivato dal deputato Salaris — Discorso del deputato Depretis contro gli emendamenti, ed in sostegno dell'articolo della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto della seguente petizione :

11,241. La Giunta municipale del comune di Prato, provincia di Firenze, rappresentati i danni che arrecherebbe all'industria nazionale il dazio d'esportazione sui cappelli e trecce di paglia, proposto dalla Commissione per i provvedimenti finanziari, chiede che questo venga modificato, e propone che sia fissato un dazio d'esportazione sulla paglia non lavorata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do facoltà all'onorevole Cantoni di parlare per una dichiarazione.

CANTONI. Improvvise ed urgenti circostanze mi obbligarono di trovarmi assente da Firenze, e quindi all'appello nominale sulla votazione dell'articolo 5 del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Mi permetta la Camera di dichiarare che se fossi stato presente, avrei votato per il *no*, cioè contro il medesimo articolo 5.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pieri sul sunto delle petizioni.

PIERI. Colla petizione 11,241 la Giunta comunale di Prato si fa a rappresentare con opportune e savie considerazioni le funeste conseguenze che deriverebbero ad uno dei rami principali d'industria per i quali va pregiata la popolazione del paese, qualora fosse imposto il grave dazio che nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari, all'articolo 23, venne proposto sulle

trecce ed i cappelli di paglia, e come verrebbero a mancare gli alimenti a moltissime famiglie che alla detta industria si sono dedicate. Quindi domando che la detta petizione sia dichiarata d'urgenza, e che anche questa, come fu fatto per quella presentata dalla Camera d'arti e commercio di questa città, sia inviata alla Commissione incaricata di studiare il progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Sarà dichiarata urgente e trasmessa alla Commissione che si occupa del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

PIOLTI-DE-BIANCHI. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione 11,235, stata presentata ieri. In questa petizione alcuni esercenti milanesi domandano che venga loro procurato il rimborso dei depositi fatti per garanzie di contratti di somministrazione al Governo, depositi che non si sa in qual modo andarono perduti.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Restelli domanda un congedo di due giorni.

L'onorevole Berteau per ragioni di salute chiede un congedo di 15 giorni.

L'onorevole Francesco Petroni per urgenti affari di famiglia chiede un congedo di un mese.

L'onorevole Nisco scrive:

« La grave e perseverante sventura di perdere un amatissimo figliuolo, mi obbliga di ritornare immediatamente in Napoli ed abbandonare la gravissima discussione intorno ai provvedimenti finanziari.

« Prego dunque la Camera di accordarmi pochi giorni di congedo. »

Propongo che gli sia concesso un congedo di dieci giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

RUBIERI. Ricevo in questo momento dalla Giunta municipale di Sesto una petizione da presentarsi alla Camera perchè essa modifichi l'articolo 23 della legge che si trova ora in discussione. Siccome questo articolo potrebbe venire probabilmente in discussione in questa stessa seduta, pregherei l'onorevole signor presidente di voler trasmettere immediatamente questa petizione alla Commissione sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che si occupa del progetto di legge sui provvedimenti finanziari; ma, come sa bene l'onorevole Rubieri, le petizioni devono esser prima presentate alla Segreteria della Camera per la registrazione.

RICCIARDI. Vorrei che l'onorevole presidente soddisfacesse un mio desiderio, nel soddisfare il quale soddisfarà forse anche quello dell'opinione pubblica. Tutti sanno avere la Camera eletto una Commissione d'inchiesta finanziaria.

Si brama sapere se questa Commissione siasi riunita e se abbia cominciato le sue operazioni.

Quantunque io non abbia grandissima fede nelle Commissioni d'inchiesta, pure credo sia utile il rendere noto al paese ciò che si è fatto dalla Commissione in discorso, in esecuzione dei voleri del Parlamento e dei desiderii della nazione.

PRESIDENTE. Il presidente ha già ordinato la convocazione di codesta Commissione perchè si costituisca, essendo a sua notizia che ancora non ha potuto costituirsi.

L'ordine del giorno porta la votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge ieri discusso per modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	195
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI AFRAGOLA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Castagnola a venire alla tribuna per riferire intorno ad una elezione.

CASTAGNOLA, relatore. Già altra volta, come relatore del V ufficio, ebbi l'onore di riferirvi sull'elezione del collegio di Afragola, nel quale era stato eletto a deputato il signor Di Lorenzo Achille. L'ufficio V vi proponeva allora l'annullamento di detta elezione,

giacchè, senza preoccuparsi di moltissime proteste e di molti vizi che si volevano opporre all'elezione medesima, era risultato in modo non dubbio dal verbale della sezione principale di Afragola e dallo stato delle schede, come le schede medesime non fossero state distribuite regolarmente, secondo che richiede l'articolo 81 della legge elettorale, ma fossero state prese alla rinfusa, anzi alcune fossero di già state precedentemente portate nella sala, e fossero in mille modi contrassegnate, sia con motti, sia con lacerazioni, sia in altre guise. Quindi l'ufficio V, credendo che fosse violato l'articolo 81 della legge elettorale, e che questa violazione toccasse non solamente la forma, ma la sostanza, proponeva l'annullamento dell'elezione. Ma in quella seduta, in cui aveva l'onore di riferire, l'onorevole deputato Nicotera denunciava alla Camera diversi fatti di pressione, che erano, secondo lui, stati esercitati dall'autorità governativa a favore dell'altro candidato, che era il signor Chiaradia Eugenio, il quale era stato portato in ballottaggio col Di Lorenzo, ed invocava un'inchiesta giudiziaria all'effetto di constatare questa pressione.

Per quanto io mi vi opponessi, la Camera decretava l'inchiesta. Venne destinata a fungere la stessa la Corte d'appello di Napoli, ed il primo presidente della stessa delegava il consigliere Giacchi a compierla. Il medesimo se ne cavò con grande intelligenza, imparzialità e diligenza, come lo dimostra anche il solo aspetto del grosso volume dell'inchiesta, nella quale furono sentiti numerosissimi testimoni.

Debbo poi farvi presente una circostanza che però credo non potrà menomamente impedire le vostre deliberazioni.

Il Seggio principale della sezione d'Afragola avendo visto come erano contestate le schede, trasmetteva le medesime in un pacco alla Camera, ed io mi ricordo come altra volta, allorquando ebbi l'onore di riferirvi, queste schede fossero unite all'incartamento, e di più nell'ufficio V fossero state esaminate da molti deputati, come realmente le stesse erano state scritte e riscritte, segnate e contrassegnate, e molte scritturazioni fossero state fatte dalla stessa mano.

Il consigliere incaricato dell'inchiesta, procedendo con molta saggezza, voleva sottomettere le schede ad una perizia giudiziaria, onde constatare se moltissime di esse fossero state scritte dalla stessa mano e carattere; senonchè per quante ricerche siansi fatte non si poterono più rinvenire queste schede.

Non credo che vi possa essere stata malizia nel loro smarrimento; siccome erano avvolte in un pacco staccato, questo dev'essere scivolato, e sarà in questo modo andato perduto. Ciononostante credo che alla mancanza della perizia abbiano potuto supplire in modo molto chiaro ed evidente le numerose deposizioni assunte dal signor consigliere d'appello inquirente.

Di queste deposizioni io non credo opera conveniente

il darvi lettura, perchè si andrebbe troppo per le lunghe; e siccome il detto inquisitore termina il suo lavoro con un succoso riassunto in cui riepiloga le risultanze dell'inchiesta, ed io che ebbi la pazienza di leggere l'inchiesta medesima non posso che rendere giustizia all'esattezza con cui il medesimo consigliere l'ha compilata; io crederei poter adempiere il compito mio dando lettura di questo sunto assai esatto.

Risulta adunque, secondo egli scrive:

« 1° Che la elezione ebbe luogo in modo affatto anormale per essersi strappati dalle influenze personali, anzichè ottenuti dalla libera coscienza degli elettori, i voti raccolti dai signori Achille Di Lorenzo ed Eugenio Chiaradia;

« 2° Che, per men che oneste pratiche dei partiti, furono sottoposti ad una specie di controllo i voti di ambo i candidati mercè dei contrassegni apposti ai bollettini, il che è constatato non solo da molti testimoni delle due parti opposte, ma dalla ispezione oculare fattane dall'onorevole relatore della Commissione, sicchè la segretezza e la indipendenza del voto ne rimase manifestamente compromessa;

« 3° Che le schede furono distribuite tra gli elettori prima della votazione, violandosi espressamente l'articolo 81 della legge elettorale;

« 4° Che le autorità governative e segnatamente il sotto-prefetto di Casoria, ausiliato dai sindaci ed uffiziali superiori della guardia nazionale, se si adoperarono per la riuscita del signor Chiaradia, non discesero fino alla bassezza delle promesse e delle minacce, dovendosene attribuire le voci a malevoli insinuazioni suggerite dallo spirito di parte;

« 5° Che le corruzioni attribuite a Di Lorenzo abbiano a tenere in conto di manovra elettorale piucchè a fatti veramente accertati, dappoichè se i due testimoni Corcione e Ciaramella parlano di tentativi che si sarebbero fatti dal prete Giacinto Di Costanzo, volendo anche non discredere ciò che per quei due si assume, resterebbe sempre dubbio se il Di Costanzo avesse agito per mandato del Di Lorenzo;

« 6° Che le votazioni non danno veruna guarentigia sul numero degli elettori intervenuti quando si ponga mente ai detti dei contronotati testimoni che accedono all'urna, mentre dalle liste risulterebbero contumaci, e quando (che è ancor più notevole) trovasi non iscritto sulle liste di Frattapiccola lo elettore Alfonso Capuano, che pur fu ammesso a votare, giusta la dichiarazione, foglio 116;

« 7° Che infine un buon numero di elettori di Cardito e Carditello furon condotti alla votazione con veicoli noleggiati di conto dei signori Di Lorenzo e Chiaradia, il qual fatto se non può elevarsi ad una corruzione, rivela la pertinace insistenza dei candidati sugli elettori da trascinarli in certo modo, anche nolenti, a votare. »

A seguito di questa risultanza l'uffizio III, il quale

dovette questa volta occuparsi dell'inchiesta, andò precisamente nell'opinione di già abbracciata dall'uffizio V, che cioè il vizio gravissimo di non essere state regolarmente distribuite le schede dal presidente e scritte nella sala della votazione al tavolo appositamente destinato, ma l'essere già state precedentemente ed alla rinfusa vergate, rendesse nulla l'operazione elettorale. E maggiormente si ribadì in cotesto concetto riflettendo anche agli altri vizi che vennero in chiaro dall'inchiesta, dalla quale evidentemente risulta che queste schede erano segnate e contrassegnate; risulta pur anco che molti degli elettori i quali votarono appaiono assenti dalle liste elettorali, mentre altri che non votarono appaiono segnati come votanti. Ritenuta adunque questa gravissima irregolarità, ritenuto anche il fatto che la differenza tra l'uno e l'altro candidato non è che di dodici voti, l'uffizio III, a nome del quale ho l'onore di riferire, m'incarica di proporvi l'annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'uffizio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Afragola fatta nella persona del signor Achille Di Lorenzo.

(Sono approvate.)

Il collegio è dichiarato vacante.

ISTANZA D'ORDINE DEL DEPUTATO RICCIARDI.

RICCIARDI. Io propongo che fino a quando non sia esaurita la discussione sui provvedimenti finanziari, non si riferisca sulle elezioni, perchè, in generale, fanno consumare alla Camera una buona mezz'ora ogni volta.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. La proposta dell'onorevole Ricciardi, a parer mio, non potrebbe accettarsi. Essa violerebbe i diritti dei nostri colleghi futuri e degli elettori. Quando un deputato è eletto ha diritto che al più presto sia esaminata la sua elezione, affinchè, qualora sia valida, possa, senza indugio, essere ammesso nel seno della Camera.

Quindi voi ben scorgete, o signori, come la relazione sulle elezioni non si possa in verun modo ritardare.

Nulladimeno, se io non posso ammettere la proposta che testè vi faceva l'onorevole Ricciardi, partecipo l'intendimento che con essa si prefiggeva. Egli, facendo siffatta istanza, dimostrò d'aver vivo desiderio, di sentire il bisogno di affrettare la discussione e la votazione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari. Io sono lieto di valermi di quest'occasione per unirmi a lui e pregare la Camera a voler fermare la sua attenzione sull'andamento troppo lento di questa discussione. (*Segni d'assenso — Movimenti diversi*) Credo, se non vado errato, che oggi sia il tredicesimo giorno che si discute su questo schema di legge, e non

abbiamo votato che tredici articoli. Or bene, ve ne sono 64 senza gli allegati, i quali è verosimile che diano anche luogo ad una discussione più o meno lunga.

Io non voglio già dire che stabilendo la proporzione sui tredici giorni che si impiegarono per votare gli articoli, se ne debbano richiedere altrettanti in ragione degli altri che rimangono a votare; ma per certo se si continua di questo passo, si può inferire che la votazione finale non potrebbe aver luogo forse prima di venti o trenta giorni.

Or bene, o signori, ponete mente alla situazione in cui si trova il paese, volgete uno sguardo ai banchi stessi della Camera; voi vedete che ogni giorno qualcuno dei nostri colleghi deve assentarsi per accorrere al campo. Certamente non possiamo che far plauso a questo zelo patriottico, e tutti noi ne vorremmo imitare il commendevole esempio; ma intanto potrebbe succedere che un bel giorno la Camera, prima che sia condotta a compimento la discussione di questi provvedimenti, non fosse più in grado di votarli o per difetto di numero, o perchè gravi eventi che sopravvenissero facessero sì che la Camera fosse prorogata, o dovesse, comechessia, sospendere i suoi lavori.

Ora, o signori, io vi domando: che cosa avverrebbe se il paese dopo avere atteso per cinque o sei mesi quei provvedimenti finanziari per mezzo dei quali esso confida di veder rialzato il credito, e restaurate, almeno in parte, le finanze; se mentre per gli eventi che possano sopraggiungere, e che noi tutti speriamo di veder coronati da lieto successo, le spese si aumentassero, nulladimeno dovesse questa Sessione essere protratta senza venire ad una conclusione, senza che venissero votate queste disposizioni valevoli a sovvenire il pubblico tesoro? Questo, o signori, lo dico senza esitanza, sarebbe non solo deplorabile, ma disastroso per le finanze: e voi sapete che io non sono uso ad esagerare. Sì, o signori, se noi fossimo obbligati ad abbandonare questi stalli senza che questo disegno di legge fosse votato, credo che il pubblico erario si troverebbe in tali condizioni che difficilmente potrebbe un ministro delle finanze, per quanto valente egli fosse, ricorrere al credito e sopperire alle spese, alle quali dovremmo sottostare.

Io prego quindi i miei onorevoli colleghi di far buon viso a queste mie avvertenze e di porre ogni cura onde sia abbreviata questa discussione.

E perchè le mie osservazioni non sienò solamente generiche e vengano in tal qual modo appoggiate sopra qualche determinazione, io faccio formale proposta che la Camera a cominciare dal giorno di domani si riunisca al mattino alle 9, che sospenda le sue discussioni verso il mezzogiorno per ripigliarle verso le 2, e che quindi le prosegua fino all'ora consueta della sera.

Io credo che in questo modo possiamo aver fiducia,

anzi esser sicuri che questi provvedimenti finanziari saranno votati a tempo e potranno essere convertiti in legge. (*Bene!*)

RICCIARDI. Rinunzio alla mia proposta, ma bramerei che non s'introducesse nella discussione di questi provvedimenti finanziari verun altro progetto di legge.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Sono lieto che dai banchi della Commissione si muova questa sollecitazione, alla quale io mi unisco vivissimamente. La Commissione sa come io, prevedendo che la discussione di una legge così complicata sarebbe riescita assai lunga, e presentando quello che oggi ha mostrato di sentire e sente realmente l'onorevole preopinante, proposi che si sottoponesse alla Camera l'approvazione complessiva del progetto con uno o due articoli di legge, lo che non avrebbe impedito di trattare sommariamente i punti principali dei provvedimenti. Io non osai di ripetere in pubblico siffatta istanza, poichè allora la Commissione la respinse sperando forse che la discussione sarebbe stata più breve; ma poichè oggi la Commissione medesima si preoccupa della lunghezza della discussione, io mi unisco a lei interamente, e mi unirò a tutti coloro i quali proporranno qualunque metodo efficace per raggiungere lo scopo comune cui tutti miriamo, cioè, la più pronta votazione dei provvedimenti finanziari.

LANZA GIOVANNI. Io debbo confermare quello che ha testè detto l'onorevole ministro, cioè che nel seno della Commissione ha proposto appunto l'espedito di domandare alla Camera che volesse approvare tutta la legge mediante un solo articolo: ma egli si soverrà che la Giunta non ha creduto di acconsentire, in quanto che credette che non appartenesse a lei di proporre che si votasse, direi così, di fiducia un suo lavoro. Io credo che facilmente si comprenderà la convenienza di questo riguardo che la Commissione doveva avere e per se stessa e dirimpetto alla Camera. Se questa proposta fosse venuta da qualsiasi altro banco, la Giunta non si sarebbe opposta, ma non toccava a lei di proporre alla Camera che votasse di fiducia questi provvedimenti.

Parlando poi a mio nome particolare, dirò che qualunque non mi sia mai dimostrato guari inchinevole per le discussioni molto prolungate, penso però sia necessario che una qualche discussione abbia luogo in materia d'imposte, perchè, se volete che esse sieno, non dirò accettate volentieri, ma acquistino una certa autorità nel paese, è d'uopo che sieno discusse e votate dal Parlamento. Io credo, o signori, che una legge d'imposta la quale venisse votata così di volo senza alcuna discussione, o fosse dibattuta da un solo ramo del potere legislativo, non avrebbe forza ed efficacia nel paese. Quanto più queste tasse fossero per se stesse onerose, s'incontrerebbero più gravi difficoltà nella loro riscossione.

Ecco perchè io, nel mio particolare, non avrei accettato la proposta del ministro delle finanze.

Ma, ora che la discussione dura da tredici giorni, ora che i punti, direi, culminanti principali della legge sono già stati a lungo discussi, a me pare che la Camera troverà che non fallirà a nessuno dei suoi doveri dirimpetto al paese ed ai contribuenti, accorciando la discussione e prolungando poi anche le sue sedute, e ciò nell'intento che questo disegno di legge si possa più sollecitamente votare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi non insisteva nella sua proposta. L'onorevole Lanza invece propone che la Camera, cominciando da domani, tenga le sue sedute dalle 9 alle 12, e dalle 2 all'ora consueta.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.
(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole Rubieri propone quest'emendamento al paragrafo terzo dell'articolo 14.

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° Dei debiti ipotecari e chirografari che non fossero già stati dedotti nelle denunce per la tassa sulla ricchezza mobile, e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo.

« *Il resto come nell'articolo.* »

L'onorevole Rubieri ha la parola per svolgere il suo emendamento.

RUBIERI. Anche senza l'esortazione dell'onorevole Lanza, era mia intenzione di non stancare la Camera; ma dopo tali esortazioni io sento maggiormente questo dovere. Perciò comincerò dal domandare alla Commissione che cosa pensi intorno all'emendamento da me proposto, perchè potrebbe darsi che essa mi somministrasse schiarimenti tali che mi facessero desistere dal sostenere l'emendamento stesso.

DEPRETIS. Io non posso che ripetere all'onorevole Rubieri quello che gli ho già detto privatamente. Io credo che il congegno delle imposte quale fu ideato dalla Commissione sia tale per cui la sua proposta può ravvisarsi inutile. Il dedurre dalla rendita di ricchezza mobile o di ricchezza fondiaria i debiti onde sono rispettivamente gravate non importa molto, in quanto che ogni deduzione che si fa, cioè la dichiarazione di qualunque debito riesce nell'interesse del fisco alla constatazione di un credito sul quale nell'interesse delle finanze si può imporre la tassa.

RUBIERI. Mi dispiace dover dire che la risposta dell'onorevole Depretis non mi ha soddisfatto, e che per conseguenza io debbo insistere nel mio emendamento.

Io comprendo benissimo che la legge sarebbe com-

piessa, ed unica la tassa, se fosse stato adottato il sistema dell'onorevole ministro delle finanze. Infatti egli aveva riunite le due tasse sulla ricchezza mobile e sulla ricchezza fondiaria abbracciandole entrambe sotto l'unico nome d'*imposta sull'entrata*, donde avveniva che unica era l'imposta, ed unica in conseguenza era la scheda, unica la denuncia, unica la deduzione.

Inoltre il signor ministro delle finanze aveva avuto la cautela coll'articolo 17 di stabilire e limitare le deduzioni, che secondo lui avrebbero dovuto vertere unicamente sull'imposta prediale e su quella dei fabbricati. La Commissione invece ha tenute affatto separate le due imposte, ed inoltre ha stabilito delle identiche deduzioni che potrebbero essere fatte sull'una e sull'altra.

Infatti coll'articolo 3 la Commissione tenne ferma la legge del 14 luglio sulla imposta per la ricchezza mobile, e con essa anche l'articolo 32 che stabilisce che possano essere detratte le annualità passive anche ipotecarie che aggravano i redditi provenienti da ricchezza mobile.

Ed ora coll'articolo 14 che discutiamo, la Commissione ammette che i debiti ipotecari debbano essere sottratti anche sull'imposta fondiaria. Capisco che se si trattasse di debiti che gravassero il fondo non solo come garanzia, ma anche come sottrazione di rendita, dovrebbero essere dedotti unicamente dalla ricchezza fondiaria; ma vi sono dei casi, in cui i debiti ipotecari sebbene gravino il fondo come garanzia, gravano la ricchezza mobile come sottrazione di rendita ed in tal caso debbono essere sottratti dalla ricchezza mobile, ma non debbono essere sottratti poi nuovamente dalla ricchezza fondiaria. Altrimenti potrebbe darsi che la deduzione fosse doppia, e che in qualche caso il contribuente venisse a non pagar niente. Infatti, tutti hanno già a quest'ora presentate le loro schede per la ricchezza mobile, e da questa loro rendita hanno dedotti i debiti ipotecari che gravano la medesima.

Ora, se in seguito a questo articolo 14 debbono fare una nuova denuncia per la ricchezza fondiaria e detrarre i debiti ipotecari che gravano la medesima, è facilissimo che vengano a detrarre anche quei debiti che avevano già detratti mediante la denuncia sulla ricchezza mobile.

Lo dimostro con un esempio. Un proprietario possiede un fondo che gli rende 5000 lire; su questo fondo ha preso in prestito un capitale di cento mila lire per attivare un'industria: e questa industria gli rende per lo meno le 5000 lire che deve pagare per l'interesse del mutuo. Nella scheda per la ricchezza mobile egli ha già dedotta la somma di 5000 lire che gravano come sottrazione di rendita la ricchezza stessa, ma se adesso deve fare la sua scheda per la nuova tassa fondiaria potrebbe venire di nuovo a dedurre le 5000 lire che paga per il debito che grava sul fondo stesso come garanzia. Per conseguenza, delle 10,000 lire che viene

ad avere di entrata, cioè, 5000 per la ricchezza fondiaria, e 5000 per la ricchezza mobile, verrebbe a non pagare niente di tassa. Io credo perciò indispensabile l'emendamento che ho proposto, perchè non si verifichi lo stranissimo inconveniente che, mentre le tasse debbono essere proporzionate all'aumento della rendita, in questo caso invece quanto più cresce la rendita, venisse a diminuirsi, ed anche a cessare affatto la tassa.

Infatti se, per esempio, il proprietario che ho citato avesse conservata soltanto la rendita del suo fondo, non avrebbe avuto niente da dedurre, perchè non avrebbe avuto da contrarre un prestito, e avrebbe dovuto pagare la sua tassa proporzionale su quella; ma dal momento che con l'aver contratto un prestito è venuto a raddoppiare la rendita, ha acquistato la possibilità di fare non solo una deduzione, ma due, e non pagherebbe tassa alcuna nè sull'antica sua rendita fondiaria, nè sulla nuova mobile, perchè, come ho detto, per la ricchezza mobile avrebbe già fatta la sua deduzione, avendo potuto dimostrare di fatto che dalle cinque mila lire della sua rendita industriale deve dedurre le cinque mila che gravano la medesima per l'imprestito che l'ha alimentata, ed ora verrebbe con nuova scheda a dedurre anche dalla sua rendita fondiaria oltre cinque mila lire, perchè su quella rendita gravita un imprestito che gli porta cinque mila lire di passività.

Lo scopo, per conseguenza, del mio emendamento è d'aumentare l'entrata dell'erario, quando l'articolo 14 venga approvato.

Ma non dissimulo che indipendentemente da questo, credo, come molti dei precedenti oratori hanno dimostrato, che l'articolo 14 sia difettoso anche per vizio ingenito, e doppiamente difettoso, perchè non rende abbastanza all'erario, come hanno dimostrato specialmente l'onorevole Nisco, e l'onorevole Accolla, e perchè vessa troppo i contribuenti, come ha ben dimostrato specialmente l'onorevole Cavallini. Laonde nulla aggraverò per confermare questa massima, limitandomi a dichiarare che qualora dovesse essere accettato l'articolo 14 quale è stato proposto dalla Commissione, vorrei che almeno fosse accettato col mio emendamento. Ma per parte mia preferirei di accettare uno di quegli emendamenti più radicali che sarebbero più profittevoli per l'erario, e anche meno vessatorii per i contribuenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non entrero a discutere le obiezioni generali contro l'articolo: mi riservo di farlo in seguito, ora farò alcune osservazioni intorno alla parte più speciale dell'emendamento dell'onorevole Rubieri.

L'articolo 32 della legge 14 luglio 1864 sulla imposta della ricchezza mobile, così dispone:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie che aggravano il reddito proveniente da ricchezza mobile. »

L'articolo 14 del progetto in discussione dice che in deduzione dell'entrata netta degli stabili si terrà conto dei debiti ipotecari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo.

Adunque, quando i debiti, siano ipotecari, siano chirografari, gravino l'entrata mobile saranno sottratti da quella partita che costituisce l'entrata mobile; quando gravino l'entrata proveniente da beni stabili (e notate che l'articolo 14 dice l'entrata e non il fondo) saranno sottratti da quest'entrata.

Mi pare pertanto che l'emendamento proposto dall'onorevole Rubieri sia inutile, appunto perchè confrontando l'articolo 32 della legge d'imposta della ricchezza mobile, coll'articolo 14 del progetto di legge che ora si propone di approvare, si ritrova ciò che l'onorevole Rubieri desidera, cioè che i debiti non possono essere sottratti due volte, siano essi ipotecari o chirografari, ma saranno sottratti dall'entrata della ricchezza mobile, quando il contribuente dimostrerà che affliggono quell'entrata, e saranno sottratti dall'entrata proveniente dalla ricchezza stabile, quando dimostrerà che pesano su quell'entrata.

Convengo che non è indifferente per l'amministrazione che il contribuente dichiari che un debito gravi sull'una piuttosto che sull'altra entrata, mentre l'una è soggetta all'imposta dell'8 e l'altra a quella del 4 per cento, ed è appunto per la ragione che non è indifferente che la imposizione sia pagata su di un'entrata piuttosto che sull'altra, che è nelle due leggi, comparate tra loro, che il contribuente è tenuto di dimostrare che un debito affligge l'entrata dalla quale intende venga sottratto.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. L'onorevole signor ministro introduce una sua distinzione tra le annualità ipotecarie che gravino i redditi provenienti da ricchezza mobile, ed altre annualità ipotecarie che invece si debbano riferire alla rendita fondiaria.

Io non credo, o signori, che codesta distinzione sussista. Io so bene che i canoni enfiteutici, i livelli ed altre prestazioni di simil natura che gravano l'entrata del fondo, sono pesi dei frutti del fondo; e queste prestazioni non si potrebbero certamente dedurre dai redditi della ricchezza mobile. Ma so del pari e tengo per fermissimo che tutti i debiti estrinseci, altri dalla specie delle prestazioni fondiarie, che ho accennato, tutti i debiti anche ipotecari, non gravano, signori, i frutti del fondo.

L'ipoteca grava il fondo in quanto che segue il fondo stesso nelle mani di qualunque terzo per farlo vendere all'uopo; ma gl'interessi dei debiti ipotecari sono intanto a carico della persona e gravano i redditi della ricchezza mobile della persona medesima, e solo per disposizione di favore si potrà ammettere che gl'interessi dei debiti ipotecari si deducano anche dalla ren-

dita fondiaria quando il contribuente non abbia reddito nella ricchezza mobile da poterli compensare.

E questa, signori, mi pare una verità evidente, perchè l'ipoteca non è che un accidente. Oggi il debito è chirografario, domani in virtù di una condanna giudiziaria diventa ipotecario. Uno ottiene un mutuo senza ipoteca perchè il mutuante segue la di lui fede personale; un altro men fortunato sarà costretto a dare per garante il proprio fondo, ma l'uno e l'altro si trovano nella medesima condizione. Hanno contratto un debito che si compensa coi crediti ed altre attività mobiliari dai medesimi ritenute. Quando nella ricchezza mobile c'è di che compensare i debiti, questi siano ipotecari, siano chirografari, necessariamente scompaiono.

Dunque io dico che gli interessi dei debiti siano chirografari, siano pure ipotecari, innanzi tutto si debbono dedurre dai redditi di ricchezza mobile, e soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia redditi di questa natura o non ne abbia a sufficienza per assorbire totalmente i suoi debiti, in allora li dedurrà dalla rendita fondiaria, sulla quale, in difetto di altra attività, cadrà allora necessariamente il pagamento delle passività.

Il signor ministro parve appoggiare la sua distinzione al testo dell'articolo 32 della legge 14 luglio 1864, che io rileggo, e dice così: « I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che gravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. »

Parve il signor ministro argomentare così: vedete; la distinzione è accennata nella legge medesima; essa fa menzione delle annualità anche ipotecarie che gravano la ricchezza mobile. Dunque (si argomenta) ci sono annualità ipotecarie che non gravano la ricchezza mobile.

Signori, io non intendo la legge a questo modo. La legge colle riferite parole non pone già distinzione alcuna: ma al contrario afferma in modo assoluto, che gli interessi dei debiti anche ipotecari gravano di loro natura i redditi della ricchezza mobile; e quindi ne deduce e dispone, che tali interessi passivi si compensino coi redditi mobiliari. E in ciò la legge si conforma evidentemente alla natura medesima delle cose.

Signori, la questione è pei proprietari di grave interesse. Perciocchè, essendo i redditi mobiliari tassati all'8 per cento, dovechè la rendita fondiaria non pagherebbe che il 4, il proprietario è interessato a diminuire innanzi tutto, colla deduzione de' suoi debiti, la massa mobiliare maggiormente tassata.

Con qual criterio poi credereste voi che si possano distinguere debiti ipotecari cadenti sui redditi mobiliari, ed altri interessi ipotecari cadenti sulla rendita territoriale? Io non conosco alcun criterio di questa sorta.

Ripeto che i canoni livellari, ed altri diritti che di-

minuiscono e condividono, per così dire, il dominio dell'immobile, sono i soli che cadono sui frutti del fondo; ogni altra passività, anche ipotecaria, ma estrinseca al dominio fondiario, cade innanzi tutto sui redditi mobiliari, e si compensa con essi.

Per queste considerazioni io appoggio, salva redazione, l'emendamento Rubieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo propone che all'articolo 14 si sostituiscano gli articoli seguenti:

« Art. 14. La parte prediale dell'imposta fondiaria, per la porzione che riscuotevasi in ciascun compartimento catastale del regno prima del riparto operatosi in conformità della tabella prima dell'articolo 1° della legge del 14 luglio 1864, n° 1831, è convertita in una rendita fondiaria a favore dello Stato per tutti gli effetti contemplati negli articoli 1781 e seguenti del Codice civile, cominciando dal 1° gennaio 1867.

« Art. 15. Il riscatto di questa rendita non potrà effettuarsi per intero prima dell'anno 1889.

« Sarà tuttavia in facoltà di ciascun debitore di operare il riscatto parziale del proprio debito nella proporzione di un ventesimo in ogni anno, cominciando dal 1° gennaio 1868. »

L'onorevole Sineo ha pure proposto un altro emendamento subordinatamente a quello di cui ho di già data lettura.

In riforma dell'ultima parte dell'articolo 14, egli propone che si dica:

« Si terrà conto in proporzione dei debiti ipotecari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 15 per 100 con deduzione dell'imposta fondiaria. »

Oltre a questi emendamenti ha pure proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nella fiducia che col favorire su larga base lo sviluppo del credito fondiario si porranno i proprietari di stabili in grado di soddisfare ai maggiori pesi che loro vengono imposti, passa alla votazione sull'articolo 14. »

Invito l'onorevole Sineo a sviluppare contemporaneamente gli emendamenti e l'ordine del giorno da lui proposti.

SINEO. Dispostissimo quale sono a riconoscere che l'arduo lavoro della Commissione ci diede in molte parti lodevoli frutti; dispostissimo per le altre parti a tenerle conto delle difficoltà che essa doveva superare, non posso tuttavia dissimulare che l'articolo 14 qual fu da essa formulato, è soggetto davvero a molte fra le obiezioni che furono da parecchi oratori sviluppate, e specialmente dagli onorevoli Pissavini, Accolla e Cavallini.

Io sono d'accordo tuttavia con la Commissione nel dire che qualora si debba sin d'ora porre un nuovo carico sui fondi rustici, essa ha seguito il metodo che meglio può avvicinarsi alla giustizia. In primo luogo la sua imposta sussidiaria del 4 per cento sulla ren-

dità fondiaria è evidentemente un asso verso la conversione del tributo fondiario attuale in un'imposta sulla rendita fondiaria, la quale ci conduce alla condizione normale; è un passo verso l'imposta generale sulla rendita che i miei amici propugnano da lunghi anni.

Di più la Commissione introduce in questa legge la massima della deduzione dei debiti, che si è costantemente domandata dai banchi in cui seggo. Anche questo è un passo del quale dobbiamo tener conto alla Commissione.

La Commissione avrà sinceramente domandato a se stessa: può la proprietà fondiaria nelle condizioni attuali sopportare indistintamente su tutto il suolo italiano un accrescimento d'imposta? Signori, quando si parla della proprietà fondiaria, si affacciano naturalmente al pensiero i latifondi che sono così frequenti in Italia.

Un possessore di latifondi non ispira generalmente grande compassione. Si sa che quando anche in un anno fosse soverchiamente caricato, egli può averne compenso negli anni successivi, e non perisce per questo. Ma in Italia abbiamo fortunatamente una parte numerosa di contribuenti, i quali posseggono piccoli tratti di terra, che, fecondati dal loro lavoro e dalle loro industrie, bastano pel mantenimento loro e delle famiglie. Questa classe è numerosissima, e là dove l'imposta è moderata, essa può vivere lavorando tranquillamente; ma se l'imposta oltrepassa una certa misura, voi togliete a queste famiglie ogni mezzo di sussistenza. Specialmente le antiche provincie del regno sardo ebbero notoriamente a muovere grandi lagnanze dietro la tentata perequazione del 1864. Molte regioni, nel Piemonte specialmente, sono poste sotto un peso esorbitante, e stentano a pagare le contribuzioni ordinarie, come ben disse l'onorevole Cavallini. Questi possessori di fondi, sottoposti ad un carico enormemente sproporzionato, costituiscono il principal nerbo di quelle provincie; sono la base la più solida del nostro edificio sociale. Dalle loro famiglie escono più comunemente i migliori ed i più utili cittadini, i più distinti cultori delle arti e delle scienze, è, quel che più monta, in questo momento, dalle loro famiglie escono i più valorosi ed intelligenti difensori della patria; sono le famiglie che hanno dato all'esercito piemontese i Bava ed i Bes e molti valentuomini di quella fatta, come dalle famiglie francesi di questo genere appunto escirono il duca D'Isly, e prima di lui, molti fra i più illustri generali della rivoluzione.

Ebbene, queste famiglie che ora si trovano aggravatissime dalle imposte, che vengono ancora più rigorosamente colpite dalla sottrazione che abbiamo dovuto far loro delle braccia necessarie alla coltura dei terreni, come volete che possano ancora accogliere l'imposta del 4 per cento sulla rendita fondiaria? L'onorevole Cavallini notava giustamente che il peso

reale, il peso effettivo di quest'imposta è accresciuto d'assai dalle forme che si devono seguire per venire all'accertamento della rendita; forme che alle persone rozze, ai piccoli proprietari riescono d'immenso costo, e superano tante volte di gran lunga anche pecuniariamente la stessa imposta che volete creare.

Forse sopraggiungeranno ancora le interpretazioni ministeriali. Abbiamo già sentito che l'onorevole ministro delle finanze chiamò la Camera ad argomentare sopra le parole state proposte dalla Commissione, e sembra che egli già volga nel suo pensiero qualcuna di quelle ingegnose distinzioni colle quali naturalmente si fa il vantaggio delle finanze, ma che vengono a risolversi in un aumento d'imposta a danno dei poveri contribuenti.

Voi avete fra le mani le recenti proteste e le domande del Consiglio provinciale di Parma, il quale reclama altamente contro interpretazioni autentiche date alla legge sulla ricchezza mobile, appunto sull'argomento della deduzione dei debiti che fu poc'anzi trattato dag'ì onorevoli Rubieri e Pescatore.

Coll'articolo 32 della legge sulla ricchezza mobile del 1864 erasi detto chiaramente che dovevano dedursi dalla ricchezza mobile tutti quei debiti che non gravitavano specialmente sulla proprietà stabile. Ebbene, coll'articolo 39 del regolamento si è assolutamente sottratta la più gran parte dei debiti a questa disposizione della legge, volendosi che si dovesse tener conto solo di quei debiti che sarebbero strettamente connessi con ciascuna delle entrate, cosicchè non si è verificato quasi nessun caso in cui un agente demaniale abbia creduto che un debito potesse essere dedotto. E l'onorevole ministro delle finanze vi ha già dichiarato che se mai vi fosse un agente demaniale, il quale avesse l'insolenza di applicare la legge come sta scritta, e di dedurre veramente i debiti, come il legislatore volle, dalla ricchezza mobile imponibile, egli immediatamente ne pronuncierebbe la destituzione. Ora se all'articolo della Commissione si applicasse un ordine di questo genere, io lascio pensare che cosa sarebbe questo quattro per cento per la maggior parte dei contribuenti.

Io credo dunque che, mentre dobbiamo far plauso all'intendimento manifestato dalla Commissione, dobbiamo però chiamare seriamente la sua attenzione sulla necessità di spiegarsi almeno in modo da togliere qualunque radice ad ingegnose e sottili argomentazioni.

La condizione dei piccoli proprietari che io oggi patrocino è resa ancor più grave dalla condizione del credito in Italia. La maggior parte dei possessori di stabili sarebbe disposta a fare qualunque sacrificio, e se essi potessero portarvi una parte delle loro zolle, io sono persuaso che molti proprietari darebbero volentieri la metà de' loro beni. Metteteli in grado di far rappresentare queste zolle da qualche valore monetario, ed allora troverete facilità di esazione, e potrete senza tanti ritegni accrescere anche il peso delle im-

poste. Ma ricordate che ciò che manca all'Italia attualmente è precisamente il modo di mettere in circolazione i suoi valori. Voi sapete come gl'Inglese, che hanno minor moneta di altre nazioni del mondo, le quali pur sono inferiori d'assai in ricchezza mobiliare, hanno saputo supplire con mezzi di circolazione artificiali: i loro *chéques* ed i loro *warrants*, che rappresentano valori mobiliari, tengono luogo di moneta. Io credo indispensabile per l'Italia, la quale ha la sua principale ricchezza nel suolo, di far rappresentare una parte di questo suolo con qualche cosa di simile ai *chéques* ed ai *warrants* dell'Inghilterra.

Per monetizzare in qualche modo una parte del suolo vari sono i mezzi che si affacciano.

La Convenzione francese, che fu citata in una delle passate discussioni da uno degli onorevoli membri della Commissione, aveva messo direttamente il proprietario fondiario in grado di far rappresentare una parte della sua proprietà con una carta, precisamente come il banchiere fa rappresentare il suo credito od il danaro che si suppone che egli abbia in cassa.

Si può, ancorchè non si voglia seguire l'esempio della Convenzione francese, far rappresentare la proprietà con un buon sistema di credito fondiario.

Si potrebbe anche, e forse sarebbe il modo più spiccio, far rappresentare con una carta ipotecaria, con buoni ipotecari, a guisa di quelli che si usano in Germania, una parte delle proprietà nazionali, una parte specialmente di quei due o tre miliardi che costituiscono l'asse ecclesiastico.

Ho trovato congiunto al rapporto della Commissione il progetto dell'onorevole De Luca, che appartiene a quest'ordine d'idee. Io vorrei che la Commissione spingesse a sancire provvedimenti in questo senso.

Ben più facile ancora sarebbe, per quanto mi pare, il profittare d'un'idea somministrata dal primitivo progetto del ministro delle finanze. Egli proponeva la consolidazione dell'imposta fondiaria. Certamente nel complesso del suo progetto, accompagnato dalle conseguenze ch'egli ne ricavava, io avrei creduta ingiusta la consolidazione; ma il principio su cui essa poggia tende a porre in mano all'amministrazione dello Stato un mezzo potentissimo per mettere in circolazione la ricchezza nazionale. Egli è per ciò ch'io crederei opportuno di accettare questa consolidazione in una forma che recherebbe vantaggio sommo allo Stato, senza nessun aggravio ai contribuenti. Vorrei che per operare questa consolidazione si pigliasse per base, non lo Stato dell'imposta fondiaria attuale, ma lo Stato dell'imposta qual era prima della perequazione del 1864, nei paesi in cui la perequazione portò aumento, tenendo conto della diminuzione che si operò in altri paesi. Voi avreste in questo modo un capitale all'incirca di 1,600,000,000 di lire. Monetizzandone soltanto la metà, voi avreste un capitale fin d'ora disponibile di 800 milioni, capitale che sarebbe rappre-

sentato dalla miglior carta del mondo, poichè sarebbe ipotecata direttamente su tutti gli stabili del regno. Ho formulato gli articoli che porrebbero a disposizione della nazione questo capitale di un miliardo e 600 mila lire.

Quando sia dichiarato che questo capitale appartiene alla nazione, il ministro delle finanze non mancherà di usufruttarlo nelle forme che la legge concede. Se invece di camminare per questa via, che a' miei occhi è la più sicura, l'onorevole ministro delle finanze non avesse preferito negli attuali bisogni dello Stato di ricorrere alla Banca Nazionale, io credo che le finanze ne sarebbero state grandemente avvantaggiate. Per quanto credito abbia la Banca Nazionale, abbiamo veduto che oltre all'1 1/2 per cento che il Governo ha assunto verso di essa, le sue carte non si possono mettere in corso che con una perdita considerevole. Il cambio a Torino è circa dell'8 per cento; a Firenze sino al 16 per cento. Se il Governo non potesse valersi dei biglietti della Banca Nazionale che riceve in 250 milioni, salvo che colla perdita del corso di Firenze, invece che 250 milioni non ne avrebbe ricavati che 210. Ciò non accadrebbe, a mio avviso, qualora si desse al Ministero il modo di creare una carta ipotecaria che avesse per garanzia tutti gli stabili dello Stato, ossia un valore effettivo non minore di 20 miliardi.

Io mi limito ad accennare in questa guisa i fondamenti del principale mio emendamento di cui fu data lettura dall'onorevole presidente. Se il ministro, se la Commissione l'accettassero, io non dubito che le nostre finanze ne sarebbero prontamente restaurate, giacchè acquisterebbero un capitale sin d'ora disponibile, monetizzabile, di 1,800 milioni.

In questo caso potreste prescindere da alcune delle imposte nuove che la Commissione vi propone. Alcune di queste nuove imposte, per giudizio stesso della Commissione, sono grandemente gravose, sono dettate dalla urgente necessità; questa necessità cesserà se noi troviamo il modo di assicurare per uno o due anni alle finanze il mezzo di soddisfare al suo *deficit* senza accrescimento d'imposte, con la semplice monetizzazione di una parte del capitale corrispondente all'imposta fondiaria.

Certamente, quand'anche fosse adottato quest'articolo, accetterei alcune delle imposte che vengono proposte dalla Commissione, come accettai quelle sino all'articolo 13. Ma se si provvederà alle finanze dello Stato in altro modo, io credo che potremmo prescindere dall'articolo 14, ed anche da qualche altro articolo di cui si parlerebbe a suo tempo.

Questa è la mia proposta principale, quella che bramerei vedere accolta dalla Commissione.

Se poi non potesse avverarsi questo desiderio, bramerei che la Commissione modificasse il suo articolo 14 in questo modo.

La Commissione prima di accertare la ricchezza

sulla quale essa vuole stabilire l'imposta del 4 per cento si propone di fare due deduzioni.

Prima, dei debiti ipotecari e degli altri oneri che gravitano sull'entrata; seconda, della tassa fondiaria.

Io proporrei di fare una trasposizione di questa seconda deduzione; invece di dedurla dalla ricchezza fondiaria vorrei che fosse dedotta dalla tassa stessa sulla rendita; porterei in questo caso la tassa sulla rendita fondiaria al 15 per cento invece del 4 per cento.

È vero che in questo modo vi saranno dei proprietari che pagheranno di più di quello che non pagano adesso; vi sono certamente proprietà sulle quali grava un'imposta ben inferiore al 15, 10 e 8 per cento, e credo anche al 5 e al 4 per cento, ma vi sono altresì di quelle le quali si avvicinano al 15 per cento.

Otterrei in questa guisa giustizia per tutti, trattando in modo eguale tutti i proprietari. Otterrei per vero dire una sincera ed effettiva perequazione. Portando anche, se il credeste, al 15 per cento la imposta sulla rendita fondiaria, essa mi sembra accettabile tuttavolta che si operi sull'imposta stessa la deduzione del tributo prediale.

La Commissione ha potuto a quest'ora persuadersi che io non intendeva di istituire una polemica; io la credo sufficientemente bersagliata da tutti i lati, dall'alto e dal basso. Vedo che si è già in procinto di impugnare anche nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento di cui essa ottenne l'adozione dalla Camera; ebbene in questo momento, io non sono disposto a far guerra alla Commissione, vorrei anzi poterle dare qualche appoggio in tutto ciò che ha fatto di buono e di vantaggioso.

Ho soddisfatto agli impulsi della mia coscienza additando la via che mi sembra la più salutare, e dichiaro che mi rimetterò su questi due emendamenti al giudizio della Commissione. Ma, o signori, se voi non credete di potervi dipartire dalla proposta della Commissione, che sicuramente, per molti dei nostri proprietari di stabili, e in ispecie dei piccoli proprietari sarà gravosa, almeno fate loro giungere qualche raggio di speranza di un non lontano sollievo. Questo sollievo i proprietari troveranno in un sistema serio ed efficace di credito fondiario, il quale, o coi modi da me proposti, o con altro qualsiasi, purchè veramente attuabile e non illusorio, somministri loro i mezzi di sopportare i pesi, che voi siete costretti ad imporre.

Egli è per questo che nel caso in cui non sia adottato nè l'uno nè l'altro dei due emendamenti, ch'io veramente proposi senza grande speranza di riuscita, ma piuttosto a guisa di protesta, e quale seme di un più fausto avvenire, vi prego, o signori, di concludere almeno con un ordine del giorno col quale noi tutti, quanti qui siamo, e deputati, e Governo, e Commissione, prendiamo l'impegno di adoperarci seriamente per sollevare la proprietà stabile, col somministrarle il modo di monetizzare, senza aggravio, una parte dei

suoi valori, che la ponga in grado di sopportare i pesi vecchi e nuovi.

Queste sono le considerazioni che raccomando alla Commissione, al Governo, alla Camera, ed al paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini propone l'articolo seguente da aggiungersi dopo l'articolo 14:

« Oltre le detrazioni delle passività, di cui nella presente legge, e nell'altra del 14 luglio 1864, numero 1830 sulla imposta per la ricchezza mobile, si terrà conto in deduzione, a favore del contribuente, di qualunque altra passività del suo patrimonio, purchè sia pienamente giustificata e siano bene accertati la persona dei creditori e i costoro domicili nello Stato. »

La parola è all'onorevole proponente.

MINERVINI. Quando mi sono fatto a paragonare insieme le due leggi, cioè quella della *ricchezza mobile* e l'attuale, mi è sembrato siasi voluto fare da voi due testamenti per un uomo vivo ed un altro per un uomo che sia per morire. Ma nei due e nell'altro di questi tre testamenti si è smarrito il principio, che regola la sicurezza dei patrimoni dei cittadini.

Leggo scritto nella generale legge che regola i diritti che il patrimonio sia tutto ciò che si possiede. Ora con la legge sulla ricchezza mobile si sono voluti introdurre delle diversità nell'unico patrimonio; e nella legge attuale si è introdotta altra differenza, una novella distinzione; e dell'unico patrimonio, quasi due testamenti per l'uomo vivo si sono fatti due patrimoni.

Ciò facendo, o signori, siete riesciti da sei anni a mettere in pericolo non solo la stabilità e la base delle entrate, ma la base stessa delle nostre risorse finanziarie. Ond'è che ci troviamo a tale, che o si approvi o si rigetti questa legge, sarete ben lungi dal raggiungere il vostro scopo; ma credete pure, se venisse respinta, avreste tanto di confusione e di danni maggiori, almeno evitati. Credete voi che il mettere sossopra tutti gl'interessi, spostandoli, ed aggravandoli e confiscandoli, con pesi enormi e vessatorii che in mille guise si ripercuotono sul capitale e sul lavoro, possa dirsi dare assetto alle finanze?

Agli agiati impedito ed imponete la produzione: all'operaio ed all'agricoltore impedito il movimento e con esso diminuite il lavoro: dunque i vostri provvedimenti finanziari sono improvvidenze. La legge sulla ricchezza mobile, e la presente accozzaglia di tasse molteplici, sono due leggi l'una delle quali compromette la materia tassabile dell'altra, e viceversa: siete in un circolo vizioso: errate nell'incerto per mancanza di un principio logico, economico, politico: e vorreste per via di conseguenze senza principio e per via esperimentale e di fatto, risolvere il problema finanziario aggravando tutto e tutti e nei momenti attuali? E come vorreste che io vi dessi ragione? Voi siete nella erronea equazione: e l'erronea equazione porta all'assurdo e non al vero: l'incognito del vostro sistema non è l'as-

setto delle finanze, ma il *disordine*, la *confusione*, il *precipizio*. (Bene! a sinistra)

Dette queste cose per le generali, verrò discorrendo di quello che con la legge sulla ricchezza mobile faceste, e poi lo paragoneremo con l'attuale legge, onde vedere del patrimonio del cittadino quale criterio sia in voi.

Con la ricchezza mobile, assumendo che lo Stato garantisce tutto, dovrebbe il cittadino essere tassato su tutto, come premio di assicurazione a favore dello Stato. Se poi nel fatto questa assicurazione stia, e siasi prestata o si presti dal Governo alla comunanza cittadina, io non vorrò trattare. Le condizioni dei tempi ci consigliano a non addentrarci in siffatte considerazioni.

Imponeste quindi che ogni cittadino avesse a fare il suo esame di coscienza e la sua confessione in *articolo mortis* e dichiarare ogni specie di reddito agrario, industriale, scientifico, professionale, in una parola tutto.

Udite quello che sta scritto nel regolamento Sella per la esecuzione della legge sulla ricchezza mobile, e vedete a che fummo ridotti.

« Articolo 43. Nella dichiarazione si dovrà indicare il reddito lordo *certo* o *presunto*, che si riscuote annualmente in nome proprio o della moglie, o dei figli, o di altri membri della famiglia, ecc. ecc.; oltre i redditi certi ed in somma definita, anche quelli *presunti*, *variabili* od *eventuali* (E non basta: udite ancora) derivanti dall'esercizio di qualunque siasi *professione*, *arte*, *industria* o *commercio* (E non basta: udite) o da *qualunque occupazione* materiale od intellettuale, e da elargizioni, sussidi, ecc. ecc. » E tutto questo si chiamò ricchezza mobile: che ve ne pare? L'occupazione intellettuale è messa a tassa!

L'articolo 44 poi del suddetto famoso regolamento prescrive:

« In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

« a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli d'indole permanente (del felice logogrifo!), come scritte di cambio, mutui, *titoli di debito pubblico*, » ecc. Dunque la rendita sul debito pubblico si volle tassare, e quindi, se la Commissione e noi votammo perchè si tassassero i biglietti al latore non rivelati nella ricchezza mobile, facemmo (come già altra volta vi dissi) opera di giustizia, mentre la condizione della tassazione la vollero Ministero e Maggioranza, e noi non potevamo sancire ora la esenzione indiretta per molti possessori della rendita pubblica che non la rivelarono.

Segue l'articolo 44:

« b) Dovessero dichiararsi i redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme i capitali e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, e la prestazione di un servizio pubblico o privato (e non basta), e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente l'opera dell'uomo nè capitali, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi. »

Con l'articolo 45 s'impone la dichiarazione dei redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati (notate bene) *con o senza ipoteca*, ecc., per l'annuo *valore* reale, *senza alcuna detrazione*. (Che bella giustizia!)

Vediamo ora quello che col regolamento venne detratto. Per i redditi industriali fu concesso detrarsi le spese di produzione e di conservazione, o manutenzione. Ciò fu concesso come privilegio per i tiranni del capitale, e nulla fu accordato detrarre al povero colono, al professore ed al lavoratore, che logorano la forza viva dell'essere loro, e non quella delle macchine e degli opifizi.

Da ultimo l'articolo 48 dice: « I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive anche *ipotecarie* dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile. » Veramente queste *annualità ipotecarie passive* sulla ricchezza mobile sono un logogrifo singolare. Dunque sulla ricchezza mobile si può detrarre ogni passività, ed anche quelle ipotecarie.

Dunque diceste che dovesse dichiararsi tutto per tassarsi tutto: e nulla detraendo per l'opera dell'ingegno (quasi l'ingegno fosse da voi garantito e protetto).

Dopo avere imposte queste gravezze ai cittadini, vediamo con la novella imposta *provvisoria, sperimentale sul reddito fondiario* (già in mille guise tassato) quali detrazioni sono permesse. Quella delle passività ipotecarie, le quali pure si erano lasciate dedurre nella dichiarazione per la ricchezza mobile, ma per semplice inane formalità. Quale confusione fra quella legge e questa?

Volle farsi un'apparente deduzione per l'uomo *macchina*; ma per l'uomo intelligente, per l'uomo non macchina, faceste nulla. All'uomo che logora la vita in una professione qualunque, voi non tassate la ricchezza, ma confiscate e tassate tanto del puro necessario, che costituite nella miseria gran parte dei cittadini che lavorano.

Ora, con la nuova legge voi ammettete la deduzione delle passività ipotecarie dal reddito fondiario, tutto che tale deduzione accordaste a modo di favore e di privilegio sulla ricchezza mobile di taluno. Ma chi siete voi che qualificate, o signori, il modo da scontare e pagare i debiti? Il patrimonio è la comune garanzia dei creditori; ed il patrimonio non è che uno ed in vano lo volete dividere in due, il mobiliare e l'immobiliare, per conchiuderne confusione ed ingiustizie, e cavarne quello che è assolutamente impossibile od esorbitante.

Per riconoscere che non c'è ingiustizia, dicevano l'onorevole signor ministro, e sino ad un certo punto anche l'onorevole Pescatore, basta riflettere che quando si faranno le deduzioni stabilite sulla ricchezza mobile, e quelle che ora si accordano con questa legge di doppia tassa sulla proprietà fondiaria, si pagherà sul netto e non sul lordo, sulla passività.

Io invece vi dirò che quand'anche si facessero le deduzioni nel modo come s'indica, non avreste il reddito patrimoniale netto. Vi dirò che non è dato a noi imporre il modo di pagare: un debito ipotecario o non ipotecario, devesi pagare dal patrimonio: noi non possiamo violare i patti e i diritti che precedono le nostre velleità legislative.

Le deduzioni concesse con la legge di ricchezza mobile sono o privilegi dati ai ricchi, o concessioni elusorie: ed in vero *come detrarre le annualità passive*, anche ipotecarie dei redditi procedenti dalla ricchezza mobile, come è detto nel citato articolo 48 del regolamento?

Ma, o signori, che cosa volete che detragga un individuo a cui dite che deve provare che questo debito sia fatto unicamente per *la produzione e l'incremento della ricchezza mobile*? Questa è una stranezza. Ed infatti prendete il riparto della imposta sulla ricchezza mobile e troverete che a niuno fu fatta deduzione, salvo che ai *favoriti e fabbricanti*.

Grave ingiustizia, e se ora non si provvederà con dichiarare la deduzione di ogni passività, farete ingiustizie maggiori: tasserete l'ente negativo: il debito a danno del debitore: del che molti dei nostri cittadini sono colpiti, e massime quei che lavorano e che ricchi non sono.

Ciò non ostante si è pagato e si paga; quindi il paese va innanzi pagando quello che non dovrebbe.

Ora se queste sono le detrazioni che fate dalla ricchezza mobile, vediamo quello che la Commissione dice che si possa detrarre dalla ricchezza stabile. Si dice che si devono detrarre i debiti *ipotecari o non ipotecari sul fondo*, locuzione veramente erronea ed in *antitesi*, e che si confonde per taluni con le detrazioni dalla ricchezza mobile.

Signori, quando tutto il patrimonio volete tassare, dividetelo in mobiliare ed in immobiliare o stabile, sempre dovete convenire che non avete diritto che a tassare il netto: quindi la deduzione di ogni passività vuole essere espressa, ed a ciò mira il mio emendamento, non valendo a fare cotale giustizia il regolamento sulla ricchezza mobile, che io chiamai *di miseria stabile*, o il regolamento che si farà per questa nuova *ricchezza fondiaria scoperta dal ministro e dalla Commissione*.

Ripeterò anche una volta, o signori: non è dato al legislatore in fatto di tasse che di dichiarare quello che possa legalmente abbisognare; egli non può, come voleva, imporre ai contribuenti il modo di classificare i suoi creditori. Questa è una enormezza che non si può ammettere. È una assurdità che non ha l'eguale. Con le tasse e con i loro regolamenti, mentre dite d'imporre, per consolidare l'indipendenza della nazione, voi incarcerate i cittadini in tutti i loro atti: ne spiate i domicili: ne ponete in pericolo il credito, ossia il capitale produttore più efficace.

Voi avete tolta all'individuo, alla famiglia, al commercio, alla proprietà la indipendenza domestica! Non udite i clamori che da ogni parte arrivano? Turando gli orecchi credete di farli cessare? Vi fate, credetemi, una pericolosa illusione.

Quando avete voluto tassare l'intero patrimonio, dovete senza ambagi e senza curialate da gabellieri, nettamente dire che ogni passività debb'essere disdetta. Se non dedotta nella dichiarazione per la ricchezza mobile, lo sarà nella dichiarazione che dovrà farsi per effetto di questa nuova imposta straordinaria sulla proprietà. E pure così facendo, non avrete riparato all'ingiustizia, perocchè sul netto del reddito fondiario pigliate il quattro, e su quello mobiliare pigliate l'otto. Voi avete messo le cose in una posizione impossibile, perchè nella ricchezza mobile avete una legge che vi restringe il modo di defalcare: nella stabile voi non potete dedurre ogni passività, ma quello che il progetto prefigge, dunque devesi provvedere a che ogni passività fosse detratta. Signori, non siete voi che date legge al capitale, alla produzione, all'ipoteca. E qui mi permetto dire, che sotto un aspetto diceva bene l'onorevole Pescatore. Solo io gli faccio osservare che con la proprietà s'immobilizzano i frutti, e forma il tutto una massa, divisibile fra i creditori ipotecari, per capitale ed interessi, e non divisibile ai creditori chirografari.

Dunque se la condizione in cui siamo fatalmente è tale che il problema finanziario è fuori d'equazione possibile, col mio emendamento io vi propongo un mezzo col quale potrete fare minor male di quello che preveggo, e vi dico questo perchè già in altra tornata francamente dichiarava respingere questa legge perchè la trovo inopportuna, gravosa di oneri e di vessazioni, contraddittoria, e che ritenendo imposte che si elidono, non renderà quello che si presume dovesse rendere.

Mobilizzate acconciamente la terra, ed il monopolio e l'aggiotaggio spariranno. L'onorevole Sineo annunciava un grande principio che dovrà quando che sia essere riconosciuto. Ma di ciò ad altro tempo.

Conchiuderò adunque col leggervi l'articolo che in un emendamento ho deposto sul banco della Presidenza.

Eccone i termini:

« Oltre la detrazione delle passività di cui nella presente legge e nell'altra del 14 luglio 1864, numero 1830, sull'imposta della ricchezza mobile si terrà conto in deduzione a favore del contribuente di qualunque altra passività, purchè sia bene giustificata e bene accertata la persona dei creditori e il loro domicilio nello Stato. »

Quando avrete detto questo, la cosa è rimediabile per un lato, ma non spingerete mai all'assurdo quel che vi rivelava l'onorevole Pescatore, cioè che voi necessariamente farete fare la detrazione dove vi è maggiore aggravio al contribuente o maggior danno allo Stato.

Ora con quest'articolo consultate la scheda della ricchezza mobile, e guardate se furono detratte quelle passività che non sono un patrimonio, ma una detrazione del patrimonio stesso. Ed allora non le potrete dedurre sulla fondiaria.

Se poi la deduzione non ha avuto luogo nella scheda mobiliare, allora si farà sulla fondiaria.

Se il patrimonio di un uomo, mobiliare od immobiliare, volete metterlo a nudo, certo volete ferire quello che vi è di netto. Quindi dovrete accettare questo articolo, perchè con ciò voi ottenete, secondo le vostre idee, la giustizia. E qui debbo dire che la Commissione nella cattiva equazione ha coscienziosamente cercato di salvare quello che ha potuto; era la condizione delle cose ingrata, per cui io avrei mandato alle calende greche questo progetto.

Ma quando voi volete mantenere il principio di giustizia bisogna togliere la potenza del male ad una legge che certamente non darà al paese che oneri, oneri che tutti pagheremo, che il paese pagherà. Ma se noi potessimo una buona volta mandare alle calende greche questo piano di provvedimenti e votare un'imposta di guerra, capace a dare pronte risorse allo Stato, certo che il paese ne sarebbe molto più lieto. Egli, lo vedeste, già vi venne innanzi coll'idea del Consorzio, il quale cominciò stupendamente e andò in seguito diminuendo perchè s'infiltrò l'idea che potesse essere una cosa governativa, ma il paese l'esempio generoso ce lo diede. Io non voglio ora intrattenermi su questo, mi riassumo e dico: per fare che giustizia vi sia dovete mettere il vostro articolo d'accordo con l'emendamento proposto; concepito com'è vi farà raggiungere lo scopo che vi siete prefisso. Certamente non prenderete a male, che discutendosi vi si faccia vedere una modificazione utile e dirò anche necessaria, per raggiungere la giustizia, consistente nel non tassare la passività a danno del debitore.

Quando discutendo vi si fa vedere che con una piccola riforma di dizione, il vostro compito è raggiunto, siete uomini abbastanza al disopra delle basse meschinità, da non potervi adontare delle obiezioni dei vostri amici e colleghi, e da adottarne la proposta.

Quindi io raccomando alla Commissione di vedere se il mio emendamento sia da essa accettato, dichiarando che dopo aver dette le mie idee alla Camera, ove la Commissione credesse di non accettarlo, siccome io sono contrario alla legge, avrò fatto opera di buon cittadino, e ritirerò il mio emendamento, perchè è inutile cimentarlo quando la Commissione credesse di non accettarlo.

Voglio contribuire come posso al lavoro: questo fatto, esco di responsabilità.

PRESENTE. L'onorevole Angeloni propone i seguenti emendamenti all'articolo 14:

« 1° Aggiungersi al primo capoverso dopo le parole: *della ricchezza mobile*, queste altre: *e per l'imposta*

sui fabbricati, secondo la legge del 26 febbraio 1865, n° 2136.

« 2° Sostituirsi alle parole dell'ultimo alinea: *sui residuo il proprietario pagherà il 4 per cento*, le altre: *sul residuo, ecc., pagherà il 2 per cento.*

« 3° Da aggiungersi in fine dell'articolo:

« La dichiarazione dell'entrata netta fondiaria, di cui è parola in questo articolo, sarà rinnovata, ed ove occorra, rettificata, dopo 5 anni dall'attuazione della presente legge, salvo il caso in cui il reddito sia aumentato o diminuito del quarto. »

Il deputato Angeloni ha la parola onde svolgere questi suoi emendamenti.

ANGELONI. Signori, io non farò un lungo discorso; le gravi circostanze in cui versiamo m'impongono l'obbligo di essere brevissimo; oltre a che nuovo qual sono nella palestra parlamentare ben m'avveggo che con disadorna e non sicura parola, non potrei richiamare lungamente l'attenzione di quest'onorevole Assemblea, dinanzi alla quale è questa la prima volta che mi accingo a discorrere sopra argomento così importante come è quello che ci occupa. Onde è che invoco ed attendo da voi benevolo compatimento.

Poche parole mi basteranno a spiegare il mio primo emendamento. Io sono partito dall'idea che, essendovi una relazione maggiore tra la rendita de' beni urbani e la terriera, che fra questa e quella sui redditi della ricchezza mobile, così per accertare con maggiore sicurezza i redditi agrari sarebbe stato utile di guardarsi ancora gli articoli della legge dell'imposta sui fabbricati e del suo regolamento, i quali si potevano molto utilmente adattare alla presente legge.

Intorno al secondo emendamento, cioè alla riduzione del due per cento sul quattro proposto dalla Commissione, io innanzi tutto dichiaro alla Camera che mi sono indotto ad accettare l'articolo 14, colla riserva di cui ho fatto parola, e che in seguito svilupperò, per una sola ragione, cioè perchè in esso trovo una ruota, la quale nel tempo avvenire potrà agevolmente giovare al meccanismo del nostro sistema tributario, e perchè trovo in esso il germe fecondatore del principio della tassa unica e proporzionale relativamente ai redditi.

Io credo di non dovermi dilungar molto a dimostrare l'utilità del sistema di un'imposta unica relativamente alla rendita; la sua semplicità è nota e chiara a tutti; nè dovrei estendermi a fare dei confronti fra il sistema della catastazione mobile, ed il sistema della catastazione stabile. Solamente dirò all'onorevole amico Sebastiani, che ieri voleva fare l'elogio del secondo danno del primo, che io credo bensì necessario il catasto per un buon sistema tributario, ma lo credo necessario solamente per indicare il movimento del capitale, o fondo di terra, giammai per seguire nelle svariate sue ondulazioni lo sviluppo e le variazioni del prodotto di esso. Io intendo insomma l'idea del catasto stabile quando deve segnare le configurazioni e l'esten-

sione del terreno, ma non quando deve indicare la rendita.

Se questa rendita variabile a seconda di tante ragioni, come per l'elemento della popolazione, per le vicende e del prezzo e delle qualità del prodotto, per la diversa coltura, per tante altre cause infine, come possiamo noi pretendere che il catasto stabile possa stabilire questa rendita?

Queste ragioni, signori, sono state potentissime per farmi accettare l'articolo 14, non ostante che contro di esso si fossero fatte delle gravi obiezioni.

E mi permetta la Camera, che per meglio dimostrare l'ordine di idee che io ho seguito per accettare i principii contenuti in quest'articolo, io accenni brevemente a queste obiezioni.

La prima nell'ordine scientifico ed importantissimo parmi sia stata sviluppata dall'onorevole Accolla, ed è questa, che dal momento che si è ritratta l'imposta fondiaria, e quindi una diversa imposta sulla rendita, ne viene che si crede dovere la produttività naturale dei terreni essere imposta differentemente dal prodotto del capitale unito all'opera dell'uomo.

Infatti, o signori, io osservo che se questo sistema dovesse ritenersi, come pare desidera l'onorevole Monti Coriolano, noi ritorneremmo indietro ai tempi delle teorie dei Fisiocrati. Quella produttività naturale non può generare prodotti se non quando sia fecondata dal lavoro e dal capitale, che infine non è che il lavoro accumulato.

Io non so se oggigiorno vi possano essere difensori di quelle teorie; ma, in ogni modo, non voglio inoltrarmi più oltre in questa difficile e grave questione della teoria della rendita; abuserei del tempo per voi così prezioso, ed oltre a ciò, nel trattarla, potrei trovarmi di fronte a talune opinioni dell'illustre economista che siede al banco dei ministri per gli affari delle finanze, nè certamente avrei forze così poderose per combattere colla sua dottrina e colla splendida e facile sua parola.

Io non parlerò pertanto nè pur del sistema della consolidazione, sistema da tutti respinto; ma mi permetterò di fare un augurio a me, ai contribuenti, ed al paese, cioè a dire che la Commissione o con un ordine del giorno, o con altro modo qualunque, venisse a dichiararci che nell'imporre una doppia tassa sulla rendita agraria, cioè una tassa sulla produttività del terreno, ed un'altra sulla rendita, non aveva inteso altro che di mettere in esecuzione un espediente finanziario; che avesse cioè fatto a se stessa questo ragionamento: noi riteniamo l'unicità dell'imposta, ma però in questo momento non possiamo perdere 120 milioni che sono certi, quindi adottiamo quest'espediente, questo meccanismo per avviarcì ad un nuovo sistema, senza perdere il certo che abbiamo per quest'anno.

Io ripeto che sarei felice se la Commissione volesse

dichiarar questo, e la Camera sanzionare il principio della unicità della tassa sulle rendite agrarie. Io anzi v'insisto poichè trovo che molte obiezioni si fanno a quest'articolo 14 appunto per la paura estrema che ha il paese dell'attuazione di questo consolidamento, ossia di questo principio di ritenere un tributo come cosa fissa e perpetua, nel mentre che l'imposta non è nè dev'essere altro che la misura della spesa di servizi dello Stato, messa in relazione con la proporzionalità della rendita del contribuente.

La seconda obiezione che si fa a quest'articolo riguarda l'opportunità. Questa obiezione è ben grave. Chi di noi non ricorda il serio disturbo prodotto ai contribuenti per l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile?

Ora quanto maggiori non diventeranno questi disturbi nel fare le dichiarazioni volute da questa legge in questi tempi di conflagrazione e di prossima guerra? L'onorevole Cavallini ben diceva ieri, che gl'imbarazzi delle denunce sono qualche cosa di ben più grave ai contribuenti che un aumento d'imposta. Ciò è certissimo, ma per me è cosa pur certa la grande utilità di un espediente che ci potesse condurre quando che sia all'attuazione del principio dell'imposta unica, intendo relativa, non assoluta che certamente nelle attuali condizioni non potrebbe nè consigliarsi nè attuarsi. Oltre a ciò quanta gloria non ne verrebbe a noi se dessimo l'esempio all'Europa di una nazione che con una mano brandisce il ferro per affermare la sua esistenza dinanzi all'Europa per riscattarsi interamente, e coll'altra getta le basi d'un gran sistema desiderato dalla civiltà, approvato dalla scienza, e consigliato dallo statista?

Io qui non discuterò sul sistema che si propone come un succedaneo a quello del 4 per cento, cioè del doppio decimo od altra tassa di guerra, dico solo che come oggi è stabilito il sistema del tributo fondiario in Italia, fra compartimento e compartimento, fra contribuente e contribuente vi sono delle gravi ingiustizie. Per me credo che nell'adottare una legge così grave qual è questa bisognerebbe guardare piuttosto all'interesse generale del paese, anzichè a quello di una regione, di un compartimento o di una provincia. Signori, tutte le nostre ispirazioni debbono essere guidate dal benessere generale. La statua della giustizia, o signori, come quella della libertà, non deve giammai velarsi in questo sacro recinto.

Un'altra obiezione si è mossa contro l'art. 14, ed è che se esso è un espediente finanziario, non raggiunge nemmeno il suo scopo. Gli oppositori dicono: voi volete far denaro; ma per ottenerlo dovete attendere per le denunce e per gli analoghi accertamenti, un anno o sei mesi almeno, quindi non vi giova presentemente. Per me io dico che lo sbilancio delle nostre spese è così grave e di tanto supera i 300 milioni previsti, che certamente alle nostre finanze non ne

verrà un gran danno se si esigeranno 10 o 15 milioni un semestre prima o un semestre dopo.

Però, o signori, se questo inconveniente, se tutte queste obiezioni, di cui ho riconosciuto la gravezza, non sono state tali da farmi respingere il principio consacrato nell'articolo 14, nondimeno io debbo confessare che vi ha un inconveniente, un danno per me così grave, che se non vedessi accettata la mia idea, io dovrei votare contro l'articolo stesso. Intendo, o signori, parlare delle gravezze straordinarie che quest'articolo 14, colla sua misura del 4 per cento, viene ad imporre alle sorti di già miserevoli dell'agricoltura italiana.

Io non ripeterò quello che gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto hanno mostrato con tanta evidenza intorno a questo proposito. Non ricorderò l'atrofia dei bachi, la malattia delle viti, non il basso prezzo delle derrate, che quasi raggiunge il prezzo naturale, od effettivo, come vogliamo chiamarlo. Soggiungerò solamente per le provincie del Mezzogiorno principalmente i danni del brigantaggio, le messi incendiate, il bestiame distrutto, la sicurezza nelle campagne svanita.

E notate, o signori, che in fatto d'industria agraria, la sicurezza è il primo fattore dell'incremento e della esistenza di essa. Questo primo ed indispensabile fattore, voi sapete che in molte contrade sventuratamente già manca, e potremo avere il coraggio di viemaggiormente aggravare le tanto deplorabili sorti di quella industria; la quale è pure quella, o signori, a cui l'Italia ricorre pur ora e dovrà con certezza sperare nel suo florido avvenire! Ma oltre a questa ragione vi è anche da guardare ad una circostanza straordinaria che nei tempi attuali abbisogna pure di essere considerata; intendo accennare alla crisi monetaria, che ha gettato lo scompiglio nel nostro paese; questo danno è ben più profondo nelle industrie agrarie, anziché nelle altre avendo bisogno di maggior movimento di moneta metallica, specialmente in talune epoche dell'anno.

Oltre a che nei comuni rurali, nei luoghi campestri, se si crede di far correre la carta, questa non sarà ricevuta, e se non ha attecchito in molti centri popolosi, molto meno attecchirà ora nelle campagne.

Or bene l'agricoltore dovrà aggiungere alla somma del suo capitale circolante anche la spesa del cambio, che essendo per lo meno al 6 e forse al 10 per cento, dovrà di tanto accrescersi la spesa di produzione. Da tutto ciò ognuno comprenderà di leggieri quanto sia grave la posizione fatta alla sorte dell'agricoltura.

Per tutte queste ragioni io mi sono deciso di accettare l'articolo 14, purchè si trovasse modo di menomare almeno le conseguenze perniciose che io ho testè posto sotto la considerazione della Camera.

A questo scopo io credo che miri l'emendamento proposto dall'onorevole Berti-Pichat, cioè a dire che fossero compresi nella deduzione a farsi anche i cen-

tesimi addizionali delle provincie e dei comuni, al quale emendamento io mi associo interamente.

Provvederebbe d'altra parte al medesimo fine il mio emendamento della misura del 2 per cento invece del 4 per cento.

Signori, io non mi dilungherò a provarvi la utilità anzi la necessità della mia proposta. Essa sarà quasi una via di transazione aperta a coloro che si oppongono a quest'articolo e che temono i danni accennati: sarà come una via di mezzo che in questi momenti gravi e solenni, credo che si potrebbe seguire. Mi permetto poi di rammentare agli onorevoli membri della Commissione, ed all'onorevole ministro, che nelle nuove imposte bisogna pensare più all'avvenire che al presente, e considerare il principio consacrato nell'articolo 14 più come un germe che dovrà produrre che come un fonte del presente; si ricordino soprattutto della grande verità del noto aforisma finanziario che giammai in nessun altro momento è stato più esatto che in questi tempi. « Nuove imposte, piccole imposte. »

Infine io mi rivolgo a tutti i membri della Camera, perchè facciano buon viso a queste mie considerazioni dettate dallo scopo di trovar modo di scemare quei danni che furono segnalati fin qui da tutte le parti della Camera come conseguenze naturali dell'adozione dell'articolo 14.

• Circa l'ultimo emendamento proposto dirò ora che avendo meglio riflettuto di essersi stabilita nell'articolo 14 la durata precisa per tutto l'anno 1866 potrei anche ritrarlo. Giova per altro l'accennare che io l'ho presentato principalmente perchè fossero evitati pel contribuente i continui disturbi delle necessarie dichiarazioni, qualora questa imposta ridotta ad unica imposta territoriale dovesse continuare per l'avvenire. Rispetto a ciò preferisco lasciare la Camera e la Commissione giudici sulla maggiore o minore convenienza di accettare quell'emendamento.

E qui pongo fine al mio dire ringraziando la Camera della benigna attenzione, onde ha onorato le mie parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha presentato il seguente ordine del giorno relativo all'articolo 14:

« La Camera, considerando la presente situazione finanziaria del regno, e la urgenza di far fronte alle spese per la imminente guerra nazionale;

« Considerando il disposto dell'articolo 14 di questo disegno di legge come un passo per giungere alla giusta e razionale sistemazione di una imposta sulla rendita fondiaria, proscrivendo una volta il sistema della imposta catastale, secondo il quale non è possibile una equa ripartizione della imposta suddetta;

« Considerando, che la imposizione, di cui nell'articolo 14 è straordinaria e per il solo corrente anno, e che perciò dovrà cessare al 31 dicembre 1866;

« Considerando, che con questa straordinaria impo-

sizione non intende neppur indirettamente assentire al concetto del consolidamento della imposta fondiaria, e dichiarando anzi di respingerlo nel modo più reciso ed assoluto, passa alla votazione dell'articolo 14. »

La parola è all'onorevole Salaris, il quale mi ha promesso di esser breve. (*ilarità*)

SALARIS. Anzi facendo seguito alle parole dell'onorevolissimo presidente dirò che sarò brevissimo.

Ricordo le gravi parole pronunciate dall'onorevole Lanza nel principio di questa tornata, e la Camera potrà rassicurarsi che non sarò io che prolungherò questa discussione.

La Camera ha già letto le considerazioni contenute nel mio ordine del giorno; esse sono chiare abbastanza.

Io considero l'articolo 14 come un passo alla conversione dell'imposta fondiaria nella imposta sulla rendita.

Io ho certezza che questo sistema fu già vagheggiato dalla Commissione.

Io ritengo che la Commissione coll'articolo 14 non ha voluto punto assentire al principio del consolidamento dell'imposta fondiaria; e per ciò credo soverchio ogni maggior svolgimento del mio ordine del giorno. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Signori, durante la discussione generale io mi sono lusingato che la legge sarebbe stata discussa rapidamente e sarebbe stata discussa con calma.

Confesso di essermi ingannato! La calma non era che apparente. Appena la discussione arrivò ai passi più importanti e più difficili, il progetto della Commissione ha incontrato le correnti contrarie. Si sono improvvisamente sprigionate le critiche, e le accuse piovvero d'ogni parte su di noi.

Tuttavia mi fu cagione a sperar bene il vedere opposizioni che si informavano a principii diversi e bene spesso contrari, e quasi sarei per dire che potrei valerli delle ragioni addotte da una metà degli oratori che hanno combattuta la proposta della Commissione, per confutare le ragioni addotte dall'altra metà.

Sgraziatamente questi fuochi, provenienti da diverse parti, convergevano sul progetto della Commissione, e dimostravano che gli avversari erano numerosi, quantunque discordanti fra loro.

Per provare quello che ho detto, che potrebbe parere azzardato, mi basterebbe dire che uno degli oppositori, l'onorevole Gibellini, il quale pure non era avverso in principio al sistema che prevale per effetto dell'articolo 14, tuttavia vi si è decisamente dichiarato contrario, perchè ha visto la coda della consolidazione; altri vi ha visto invece la testa; altri il germe; altri ha visto in questo articolo 14 un non so che di sotterraneo, cosicchè nel suo complesso fu raffigurato da oratori discordanti, come un mostro di cui si vedeva la

coda e la testa e le cui spire terribili si ravvolgevano nell'ombra. (*Risa*) Ma è il fatto questo.

Posto che si è parlato parecchie volte di mostri immaginari, posso anch'io citare la impressione prodotta dall'articolo 14. Taluno ha affermato che il progetto della Commissione avrebbe schiacciato la proprietà fondiaria che si trova già in condizioni infelicissime; nello stesso tempo, e quello che è singolare, gli stessi oppositori, hanno poi detto, che la tassa avrebbe reso un nonnulla; ma se la tassa rende nulla vuol dire che quelli che dovevano essere schiacciati pagavano poco. (*ilarità*)

C'è stato qualcuno che ha detto, non poter accettare il progetto della Commissione, perchè troppo provvisorio, e fu l'onorevole Servadio; ma ieri ho sentito l'onorevole mio amico il deputato Cavallini venirci a dire: state all'erta, questo progetto non ha che l'apparenza di provvisorio, ma è ciò che vi ha di più definitivo. (*ilarità*)

In mezzo a tutti questi contrasti, spero che non avrete perduto il filo e che vorrete ascoltarmi con benevolenza, perchè spero di poter ricondurre la questione sulla sua vera strada e dimostrarvi che la proposta della Commissione non è poi tanto spaventevole come apparisce a taluno, ma è cosa altrettanto chiara e semplice quanto essenziale se volete che i provvedimenti finanziari, in parte da voi accettati, producano quegli effetti che tutti desideriamo.

Nel progetto della Commissione si volle ostinatamente vedere ora l'ombra, ora il corpo della consolidazione, ed anche l'onorevole Angeloni, l'ultimo oratore che ci dirigeva la parola, diceva che aveva bisogno di essere assicurato, che molti erano agitati e commossi da questa idea, e che desiderava dalla Commissione una buona parola per acquietare gli animi timorosi.

Ebbene questa parola che allontani ogni dubbio ed ogni sospetto io sono disposto a dirla, o dirò meglio, a ripeterla.

Ora io mi permetterò di osservare che il progetto dell'onorevole ministro per le finanze che fu commesso all'esame della Commissione, consta di due parti ben distinte fra loro. Una parte che dirò scientifica, teorica, speculativa, ed anche, se mi si permette la parola, opinativa; un'altra parte invece pratica, processuale e metodica che aveva evidentemente per iscopo di raggiungere quello che tutti dobbiamo volere, cioè una ripartizione più equitativa delle imposte. Le due parti sono abbastanza diverse.

E qui mi permetta l'onorevole ministro di dire una parola sull'idea della consolidazione e del riscatto dell'imposta fondiaria.

Io non voglio entrare, me ne guardi il cielo, in una discussione teorica. L'onorevole relatore ha detto opportunamente, che questa questione si potea lasciare in disparte, massime allorchè un illustre economista,

come il ministro Scialoja, limitavasi a mantenerla nel campo della scienza e della dottrina; tuttavia dovendo entrare nel campo politico, io mi permetto di far osservare all'onorevole ministro per le finanze, che per parte sua è stato un errore il presentare il suo progetto di legge accompagnato ed informato al principio della consolidazione e del riscatto. In un paese come l'Italia, in cui l'industria agricola è la sola industria importante, in cui per alcune parti, è, da gran tempo, la sola industria possibile; in un paese, in cui l'amore del suolo è divenuto una seconda natura dell'uomo che lo abita e lo coltiva, in cui l'amore della terra è fra le più potenti delle passioni nazionali; il farsi difensore di una idea la quale metta in dubbio la legittimità di questo regno del privato, qual è il dominio fondiario, di questo regno governato sì spesso senza beneficio di costituzione, di questo regno assoluto, che è il più geloso di tutti, dovea naturalmente destare de' sospetti, delle apprensioni; e gli avversari della parte pratica, che mira ad una ripartizione più equa dell'imposta, si sono gettati sul mostro, ed hanno aizzato tutte le ire, per distruggerlo.

Un altro errore fu quello di avere tentato di decretare la consolidazione o la *fissità* dell'imposta per mezzo di una legge. Se l'imposta fondiaria può considerarsi compenetrata nel fondo, scontata nelle successive transazioni e da scompularsi dal prezzo e dalla rendita, se può considerarsi, dico, come tale, non è che in seguito ad una verifica accurata del fatto economico. Un'imposta mite percetta in una misura fissa da lunghi anni, evidentemente entrata nelle previsioni della vita domestica, può ritenersi scontata sul valore del fondo. Questa opinione l'ho sentita replicatamente nel seno del Parlamento ammettersi da uomini che non hanno perciò mai creduto di ammettere la consolidazione.

Ma le cose sono diverse; trattasi di un'imposta recente, ovvero non nella totalità abbastanza antica; trattasi d'una innovazione dell'imposta fondiaria in un paese dove l'imposta è disforme; questo ha anche giovato agli avversari della legge per combattere il progetto del ministro.

D'altra parte non si può negare che l'idea del riscatto implichi l'idea della comproprietà: una imposta riscattabile si può dichiarare anche alienabile ed ipotecabile.

Qui veramente credo che l'idea dell'onorevole ministro mostri più apertamente il suo difetto, e venga a colpire più direttamente l'immaginazione e gli interessi che si tengono offesi, tanto più quando si è appena compiuta una grandiosa operazione come quella del conguaglio provvisorio.

Naturalmente con questa operazione una parte dell'Italia è stata sgravata dall'imposta, e del beneficio dello sgravio non si è molto riconoscenti; un'altra parte è stata aggravata ed in un modo considerevole; quindi che cosa avviene?

Ne avviene che gli sgravati, vedendo una nuova imposta e sapendo che un provvedimento fiscale non è comunemente considerato come un beneficio pei cittadini, temono che questa nuova imposta venga a togliere il beneficio ottenuto collo sgravio dell'antica: e quelli che sono aggravati credono alla volta loro che sia un nuovo aggravio, e se ne spaventano. Da ciò l'avversione che è nata contro il progetto dell'onorevole ministro che io non voglio censurare, ma che debbo qualificare come inopportuno e perciò come un errore politico, e perciò respingo, a nome della Commissione, nel modo il più reciso, qualunque idea di consolidamento dell'imposta fondiaria, qualunque idea di riscatto o di indemaniazione dell'imposta stessa, e su questo punto la Camera sa che fu unanime l'avviso della sua Commissione.

Messa in disparte la parte scientifica, parmi che dovrebbe cessare ogni dubbio ed ogni sospetto intorno alla consolidazione.

Veniamo, signori, al punto, a mio avviso, più importante che chiamerò processuale, alla parte pratica, metodica, che deve riuscire ad una più equitativa distribuzione dell'imposta.

In che consiste tutto questo progetto della Commissione? Consiste nell'applicare il sistema delle denunce allo scoprimento della rendita fondiaria onde addivenire al suo accertamento, allo scopo di colpire una parte della rendita fondiaria, che la legge precedente lasciava evidentemente esente da imposta, allo scopo di procurare un introito al tesoro avviandosi ad un tempo alla perequazione delle imposte attuali che pesano tanto inegualmente sui cittadini, tenendo conto anche dell'agiatezza diversa che rende più o meno tollerabile un'imposta.

E su quest'ultimo punto, cioè sotto il rapporto dell'agiatezza, dirò essere obbligo del legislatore di esaminare qualsiasi riordinamento d'imposte per non recare improvvisa e profonda perturbazione nelle famiglie ed occasionare forse un disastro economico nel paese.

Pensate bene, o signori, che gli sconcerti economici sono quelli che più efficacemente conducono verso i disordini sociali e verso le rivoluzioni. Bisogna che il legislatore preveda questi possibili mali, e provveda ad impedirli.

Delineato così il carattere di questo provvedimento che, come vede la Camera, è molto semplice e niente affatto spaventoso, dirò brevemente in che modo questo provvedimento è stato adottato dalla Commissione, perchè così si vedrà come la Commissione sia stata condotta ad adottarlo e a presentarlo alla Camera, e come tutte le discussioni che si agitano in questo recinto da alcuni giorni siano state lungamente discusse nel seno della Commissione, talora anche in contraddittorio dell'onorevole signor ministro.

La Commissione avendo innanzi tutto esaminata

la questione finanziaria in tutta la sua ampiezza, ha riconosciuto che lo stato delle finanze italiane non era tale che non vi si potesse portare rimedio, ma che però era in condizioni abbastanza gravi da esigere un rimedio immediato affinché la piaga ancora sanabile non diventasse cancrenosa. La Commissione ha riconosciuto che assolutamente occorre di ripartire sul paese nel miglior modo possibile un'imposta di 130 a 140 milioni. Certo che la somma non poteva essere e non fu determinata *a priori*, chè sarebbe follia, ma la Commissione sapendo che uno stesso avviso avevano manifestato i ministri Sella e Scialoja, avendo sotto gli occhi i bilanci e la situazione finanziaria, doveva fare uno sforzo per avvicinarsi a quel limite che avrebbe dato all'assetto finanziario, non dirò l'equilibrio perfetto coi soli mezzi ordinari, ma un tale avviamento verso l'equilibrio da poterlo poi raggiungere con mezzi straordinari di cui il paese potesse fra breve disporre.

Fu discussa e respinta l'idea della consolidazione, e fu lungamente discusso se potesse e dovesse applicarsi anche all'imposta fondiaria, per avviarsi alla perequazione il sistema delle denunzie, e i voti dei vostri commissari si divisero in due parti eguali.

Allora la Commissione indagò tutti gli espedienti per vedere se era possibile applicare all'industria fondiaria un altro sistema per modo da cavarne le risorse sulle quali bisognava fare assegnamento. Quindi si discusse l'applicazione del doppio decimo, non già nel senso proposto dall'onorevole Nisco, chè in questo senso, a dire il vero, nessuno l'ha presentato e nessuno, forse, avrebbe osato presentarlo, ma nel senso di colpire in date proporzioni il proprietario, il fittaiuolo ed il mezzadro, ossia di meglio ripartire l'imposta sui vari compartecipanti dell'industria agraria e a questo scopo si fecero e si discussero diverse proposte. Ma un esame maturo di questi progetti, un esame che si estese a vedere qual fosse la condizione dei nostri catasti, quali gli aumenti recentissimi delle imposte in alcune parti d'Italia, quale l'agiatezza dei contribuenti, e la complessione direi dell'industria agricola, condusse la Commissione a respingere a grande maggioranza tutti questi espedienti, ed a metterla poi di accordo nel provvedimento che venne sottoposto alla Camera e che fu acconsentito dal Ministero.

Esposto il provvedimento sotto il punto di vista dal quale deve essere giudicato, io esamino quali sieno le opposizioni e quali gli oppositori.

Gli oppositori si dividono in due categorie: gli uni non vogliono che si aggravi maggiormente l'imposta fondiaria, e siccome la nuova imposta è pur sempre in qualche caso un aggravio, respingono l'articolo 14; gli altri consentono ad aggravare l'imposta fondiaria in vista delle circostanze straordinarie in cui ci troviamo, ma non accettano la forma qual venne proposta dalla Commissione.

Ebbene, io credo che i primi dimenticano in che

modo e su quanti e quali cespiti fu ripartito il complesso delle imposte che la Commissione ha presentato alla Camera; i secondi dimenticano in che modo l'imposta fondiaria trovasi ripartita nello Stato. Gli uni e gli altri poi non considerano quale attinenza quest'articolo 14 ha e deve avere coll'assetto delle altre imposte dirette, o a dir meglio di tutte le imposte che vengono a colpire la ricchezza mobile.

Quale è lo scopo adunque, qual è il carattere di questo provvedimento? Bisogna che io lo ripeta, perchè è necessario che la Camera veda ben chiaramente qual sia il concetto della Commissione. Lo scopo principale è quello, come ho detto, di meglio ripartire i pesi che o direttamente, o per incidenza gravano la rendita fondiaria; suo scopo speciale è quello di colpire la rendita fondiaria che per la legge attualmente vigente sarebbe, senza quest'articolo 14, esente da imposta; suo scopo speciale è di controllare ed assicurare il buon assetto dell'imposta sulla ricchezza mobile. E infine, e questo lo dirò per mio conto, poichè mi viene in pensiero, non certo per conto della Commissione, infine nello scopo di fare un grande esperimento, se volete, con tutta prudenza, senza impegnarsi punto per l'avvenire, senza compromettere nessun principio, ma di fare un esperimento serio, per vedere se mai anche in questa nostra Italia fosse possibile di fondare un'imposta a larga base, imposta che si ripartisse sopra un imponibile di due miliardi, due miliardi e mezzo, e col tempo di tre miliardi, la quale potesse, come l'imposta inglese, diventare il gigante che la coprisse col suo scudo in guerra, e l'aiutasse a diffondere i benefici della civiltà e delle arti della pace.

Non è, ho detto, che come un esperimento, e con tutte le riserve immaginabili che io profondamente convinto per parte mia, ho insistito perchè una imposta sotto questa forma si stabilisse.

Ma innanzi tutto bisogna risolvere ben chiaramente una prima questione. È proprio indispensabile, necessario, di aumentare l'imposta prediale anche dopo la legge di congruaggio che ha appena due anni di vita, che deve essere rifatta l'anno venturo, e che l'ha così considerevolmente aumentata?

Qui l'onorevole mio amico il deputato Pissavini dice: no, non è possibile imporre un nuovo peso sull'imposta fondiaria; essa è abbastanza grave; abbiamo proprietari in condizioni infelicissime: atterrano le piante, e depauperano il suolo per pagare l'imposta: voi arischiate insomma di colpire la miseria e credete di colpire la proprietà.

Io pregherei l'onorevole Pissavini di voler fare un'applicazione molto semplice e molto chiara del suo sistema, il quale consisterebbe nel lasciare la tassa com'è, e del sistema della Commissione, che consisterebbe nello staccarne una parte, ponga un decimo, e nel ripartire questo decimo tenuto conto dell'agia-

tezza e dell'imposta attuale più o meno elevata, e così sotto deduzione dell'imposta che, secondo lui, opprime in quel dato caso la proprietà fondiaria.

Supponga l'onorevole Pissavini il caso di un proprietario il quale abbia una rendita di 1100 lire e che debba pagare 1000 lire a titolo d'imposta principale, e 100 lire per decimo di guerra, e che sia proprio il caso indicato da lui, che quest'imposta equivalga ad una confisca. Al proprietario resta nulla. Ebbene col suo sistema la confisca si compie. Cosa avviene invece col sistema della Commissione? Col sistema della Commissione, dalla rendita che è di 1100 lire si deduce l'imposta. Restano 1000 lire. Restano ancora al proprietario cento lire. Su questo residuo si ponga la tassa del 4 per cento, ed al proprietario, il cui fondo sarebbe confiscato, secondo il sistema della Commissione resterebbe ancora un avanzo di 96 lire. Questo mi pare che dovrebbe convincere ognuno che il sistema della Commissione è informato al principio della più evidente equità.

L'imposta fondiaria da noi è grave, è sicuramente più grave che in Francia, se si comprendono i centesimi addizionali. In Francia nel 1865 l'imposta fondiaria era di 298 milioni. Da noi nel 1866, secondo i miei calcoli, sarebbe di 210. Egli è certo del pari che l'imposta per l'Italia è molto elevata se noi vogliamo paragonare la sua ricchezza fondiaria con quella della Francia. Tuttavia io non credo che ci sia una tale sproporzione dell'imposta colla forza produttiva del paese da credere che non si possa sopportare quest'onere, quando fosse meglio ripartito. Ed io non so veramente come si sia trovato enorme la cifra di un miliardo che la Commissione ha indicata come quella che rappresenta la rendita netta fondiaria. Signori, io vi prego di consultare i lavori statistici più autorevoli presso di noi, e voi troverete che nell'Annuario del 1864, compilato dal nostro egregio relatore e dal dottor Maestri, la rendita netta agraria è valutata nella somma di lire 1,191,000,000; e venne calcolata in tal cifra, deducendo dalla produzione lorda i tre quinti per le spese di produzione. Ma alla rendita dei terreni noi dobbiamo aggiungere la rendita dei caseggiati e dai documenti che abbiamo sott'occhio, e che sono nel bilancio ultimamente presentato, abbiamo la rendita presunta dai caseggiati per l'anno 1860, e questa è una somma che arriva a 260 o 270 milioni. Abbiamo dunque due soli documenti che abbiano una certa autorità per noi, e da questi si rileva che la rendita fondiaria netta è di un miliardo e 456 milioni. La Commissione l'ha ridotta a mille milioni, e credo che abbia fatta tal riduzione per cui non possa dubitarsi che questa cifra non sia una cifra reale. Io credo anzi che avremo qualche cosa di più, non qualche cosa di meno. Ma che? Una tal riduzione vi pare forse troppo forte?

Ma, signori, la Commissione ha considerato che la rendita fondiaria è pur sempre una rendita industriale; che dal prodotto brutto bisogna dedurre le spese di

produzione e nelle deduzioni non si può procedere senza qualche larghezza; poi non bisogna essere troppo severo nell'applicare una tassa nuova se si vuole che la tassa metta radici, perciò ha fatto questa larghissima deduzione di 456 milioni.

Ma dentro questi limiti io credo che la rendita potrebbe ritenersi come assicurata. Del resto possiamo desumere anche da altri dati che questa cifra non sarà minore. Deducete dal miliardo la rendita dei caseggiati vi restano 735 milioni all'incirca per prodotto netto di tutto il suolo d'Italia; dal quale prodotto netto deducete le somme occorrenti pel servizio degli interessi del debito ipotecario, che ci resta? Soli 524 milioni.

Ovvero calcolate tutte le imposte che gravano la rendita netta dei terreni, che sarebbe di 735 milioni, e calcolata la somma dei carichi cominciando dall'imposta fondiaria erariale, venendo ai centesimi addizionali, ed anche alle tasse d'affari che gravano la proprietà, avrete una somma rilevantissima, che può giudicarsi non minore del 30 per cento.

Ma credete che l'Italia possa sopportare, per esempio, una tal media? No: questa finanziaria te sarebbe un'impossibilità, perchè quando consideriamo la media bisogna che ammettiamo il minimo e il massimo; ma se ammettete queste gradazioni, come pure si deve, in molti casi si dovrebbe sorpassare di gran lunga la rendita del fondo, il che succede soltanto in casi rarissimi, e io non credo che se ne diano dei casi in Italia.

Noi abbiamo anche altri dati che giustificano in certo modo le previsioni della Commissione, e contraddicono le affermazioni, massime dell'onorevole Accolla, il quale ci faceva vedere che la produzione agricola di Italia, è la cosa più miserabile del mondo.

Io ho scelti i dati recenti, quelli che ho ravvisato i più autorevoli, e trovo che i risultati sono ben diversi.

Bisogna che noi non ci deprimiamo troppo nel valutare noi stessi, le nostre risorse; i nostri dibattimenti, o signori, corrono l'Europa; cosa volete che dica lo straniero di noi quando noi stessi ad ogni momento proclamiamo che le nostre risorse sono così poche, e che noi siamo anche come agricoltori in condizioni così disperate?

Io ho deplorato più volte in questi giorni che una parte delle nostre discussioni si sia lasciata andare verso una china che io non esito dichiarare deplorabile, e sulla quale quelli che hanno voluto percorrerla, invece di giovare al credito, come forse volevano, lo hanno danneggiato.

Noi abbiamo in Italia 25,460,000 ettari di terreni; ne abbiamo di coltivati 21,386,000, cioè 84 per cento.

La Francia ha 47,800,000 ettari, ne ha di coltivati 87 per cento; 3 per cento più di noi.

Il Belgio l'88 per cento; Baden 89 per cento; Baviera 90; Sassonia 93; ma poi la Prussia 83; la Gran Bretagna 83; l'Austria 83, qualche cosa meno di noi,

e così discorrendo, fino alla media di Europa che è del 69 per cento.

Andiamo a prendere poi le coltivazioni speciali.

Noi abbiamo ettari 9,625,000 di terreni aratorii: per tutta Europa non sono che 216,000,000, pei vigneti, in proporzione dell'estensione teniamo il primo posto. L'Italia ha 1,428,000 ettari di vigna; la Francia ne ha 2,091,000, ma naturalmente sopra una superficie maggiore; la Spagna 1,470,000; l'Austria 701,000. Io non tedierò la Camera adducendo altri dati, ma i pochi che ho enunciati mi pare che saranno bastanti per stabilire una più esatta opinione sulle nostre risorse, e dover insistere sul punto che il male principale che affligge la finanza nostra è la viziosa ripartizione delle nostre imposte.

Devo aggiungere ancora una parola a quello che ha detto l'onorevole mio amico il deputato Pissavini, il quale ha citato, ad esempio, e si è appoggiato quasi sull'autorità dell'ex-ministro Sella come quello che non aveva colpito l'imposta fondiaria, dicendo: vedete, il Sella non l'ha colpita: io prego l'onorevole Pissavini a rettificare la sua opinione. Egli parlerebbe con maggiore esattezza se dicesse che, direttamente, l'onorevole Sella non ha colpito l'imposta fondiaria, ma il complesso dei suoi provvedimenti è ben altrimenti gravoso per l'imposta fondiaria di quello che non lo sia il progetto della Commissione. Noti l'onorevole Pissavini che nel sistema Sella la imposta sulla ricchezza mobile era elevata alla somma fissa del 15 per cento; noti che tra i valori tassati cisono inesorabilmente i capitali ipotecari tassati anche della somma fissa del 15 per cento, mentre col sistema della Commissione si tassano al 12 al massimo: ma potrebbe essere l'11, il 10, il 9, l'8 e qualche frazione; ma è dall'otto al 12, la differenza se prendiamo la media è dal 10 al 15, e mi ammetterò l'onorevole Pissavini che una tassa così grave sui capitali ipotecari si fa sentire un pochino anche sull'agricoltura.

Ma vi ha di più. L'onorevole Sella gettava sull'imposta fondiaria tutti i centesimi addizionali, facendone esente la ricchezza mobile.

Ora, l'anno scorso, i centesimi addizionali, mal ripartiti e non in conformità della legge (non voglio che addurre il fatto senza commentarlo) ammontavano a 82 milioni. Ma nel 1866, i centesimi addizionali cresceranno di tutta quella parte che sarà necessaria per sopperire alle nuove spese provinciali e comunali, in seguito alle riforme amministrative, e probabilmente con quelli assegnati alla tassa sulla ricchezza mobile saliranno a 115, se staranno lì. Il che vuol dire che nel sistema Sella si gettavano 30 o 31 milioni sull'imposta fondiaria, perchè i centesimi addizionali vanno pagati dagli stessi contribuenti cogli stessi prodotti, colle stesse risorse.

Aggiunga l'onorevole Pissavini che nel sistema Sella c'era una tassa delle porte e finestre, e probabilmente anche l'agricoltura avrebbe sopportata una parte di

questa tassa, perchè anche i contadini hanno delle porte e delle finestre.

Noti infine l'onorevole Pissavini che nel sistema Sella era base fondamentale l'imposta del macino, e mi permetterà di credere che anche il macino, nel modo in cui era nel sistema Sella, avrebbe avuto anche le sue conseguenze sulla proprietà fondiaria.

Questo vuol dire che in materia di finanze non bisogna giudicare le cose dall'apparenza e dalla esteriorità, ma conviene sempre andare al fondo nelle ultime applicazioni ed alle ultime ondulazioni dell'imposta stessa.

Poi era necessità di colpire la rendita fondiaria, e intendendo provarlo con una sola parola.

Noi siamo costretti ad aumentare l'imposta sul sale.

Ma volete voi che si possa aumentare un'imposta che cade sopra un grandissimo numero di contribuenti che non hanno che le braccia? Voi direte che il lavoro può procacciare delle risorse, che il prezzo della mano d'opera andò aumentando, ed è vero; ma in fin dei conti chi, oltre al sussidio del lavoro, ha a sua disposizione, sia un capitale, sia una rendita, si trova in posizione indubitamente migliore. D'altra parte, dopo avere, se volete, esagerato anche l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile, per farla fruttuosa, dopo aver tolto la esenzione delle quote minime per tutti i redditi fissi e definiti, un piccolo capitale qualunque sia chirografario, sia ipotecario, qualunque sia la somma, è colpito da tassa. Dopo avere stabilito l'unione di tutti i redditi, da qualunque parte provenissero per accordare un'esenzione di sole 250 lire pei redditi industriali e personali, ma volete voi che non si facesse assegnamento sopra una tassa che colpisca la ricchezza fondiaria? Perchè, notate bene, e non cesserò dal ripeterlo, c'è una parte della imposta fondiaria la quale non è colpita da tassa.

E qui, o signori, verrò a parlare delle critiche cui le proposte della Commissione furono fatte segno. Uno di quelli che hanno più vivamente combattuto il progetto della Commissione è stato l'onorevole Sebastiani, il quale in fondo restringe tutto il suo ragionamento in questa formola sacramentale: « vogliamo pagar di borsa e di cervello, ma non vogliamo denuncie a qualunque costo: fate pagare, ma denuncie, no; » e ha detto che avrebbe decretato una statua a chi avesse avuto la fortuna di abolire le denunzie.

Io credo, o signori, che si sia singolarmente esagerata questa obbiezione; non dirò che siasi ciò fatto a disegno, ma si è molto esagerato quando si è parlato replicatamente del grande scompiglio che sarebbe stato il risultato dell'applicazione del sistema delle denunzie alla rendita fondiaria. Che cosa avviene ora, signori? Abbiamo tutta la ricchezza mobile tassata col sistema delle denunzie.

Una voce. È un cattivo sistema.

DEPRETIS. Se è un cattivo sistema bisogna abolirlo.

Ma se lo mantenete, pensate a correggerlo, a migliorarlo: in questi provvedimenti il peggio è fermarsi a mezza via, in guisa che si hanno tutti i danni senza i vantaggi, e quel ch'è peggio le finanze non ritraggono un'entrata corrispondente all'aspettazione. E perchè non si ottiene? Perchè avendo elevato l'edificio sino al tetto, ricusate di mettervi quelle poche tegole che impediranno alle intemperie di penetrarvi, e permetteranno di abitarla comodamente.

Una voce. Basta che non caschi.

DEPRETIS. Cascherà senza dubbio, se nol compirete; se lascerete la porta aperta agli abusi, poichè gli abusi vi lasceranno colle finanze rovinate.

Esaminiamo freddamente, o signori, se sia realmente vero che il sistema delle denunce apporti o possa apportare nel paese un sì grave, un sì profondo e generale scompiglio.

Tutti i cittadini che hanno poco o molto di ricchezza mobile, tutti i cittadini che hanno una rendita proveniente dall'industria, dal lavoro personale, che superi le 250 lire sono sottoposti alla tassa. Badate, signori, che se voi pensate che l'agricoltura sia esente dal sistema delle denunce, v'ingannate. I mezzadri, i fittaiuoli sono colpiti dalla tassa sulla ricchezza mobile.

Avete in Italia 1,248,000 mezzadri. Per poco che guadagnino, o signori, a termini della legge, se il loro reddito netto e diversificato supera le 250 lire, sono sottoposti alla tassa.

Avete in Italia 310 mila fittaiuoli: se il guadagno dell'affitto supera la modesta somma che ho più volte indicata, sono sottoposti a tassa.

Chi sono gli esenti? Sono esenti quelli che indebitamente si mantengono esenti per difetto della legge, cioè i proprietari che coltivano, o fanno coltivare essi stessi, direttamente i loro terreni, e sono, se le statistiche ci dicono il vero, un milione duecentosessantaquattro mila; dati quattro individui per famiglia saranno 300 mila famiglie; perchè, o signori, io non posso supporre come affatto privi di ricchezza mobile coloro che affittano, o fanno coltivare a mezzadri i loro beni.

Ma fermiamoci un po' su quella cifra.

Ci dicono le tavole statistiche che questi agricoltori proprietari che dovrebbero esser tanto molestati, e che per verità sono quelli che meritano i maggiori riguardi, perchè i meno agiati si trovano nel più gran numero nelle provincie subalpine, nella conca delle Alpi, poi a traverso i monti dell'Aquilano, del Molise e dei Principati. Sentite le cifre, perchè siccome questa è l'Achille degli argomenti, che si oppone al sistema delle denunce, e molti di voi in buona fede credono che veramente, come diceva l'onorevole Sebastiani, queste denunce andranno a toccare tutti i cittadini d'Italia, è bene esaminare per minuto le cose per formarci colle cifre alla mano, e pacatamente un concetto esatto.

Eccole qua:

I proprietari in Italia che coltivano essi stessi direttamente i terreni sono 1,264,000, e si ripartiscono così: 608,000, cioè la metà circa, sono nelle antiche provincie del regno sardo; gli altri nella massima parte stanno nelle provincie di Salerno, Campobasso, Aquila, Lucca, Sondrio che ne ha più di tutti, Brescia e Girgenti.

Vedete in che modo si ripartiscono. Quelle provincie hanno una popolazione di 4,429,711; gli agricoltori proprietari sono 1,104,253, cioè 1 per 4 abitanti, mentre la media in Italia è 1 sopra 17 abitanti. Nelle altre 48 provincie, che non ho nominato, che hanno una popolazione di 17,347,623 c'è un agricoltore che lavora egli stesso la terra, sopra una media di 108 abitanti, e se veniamo ai casi speciali troveremo le proporzioni variarsi enormemente. Ora è necessario di considerare che i piccoli proprietari che secondo il sistema che si vorrebbe sostituire a quello della Commissione, apparentemente sarebbero risparmiati dalla tassa, ma in fatti sarebbero più gravemente colpiti. In fatti essi si raccolgono per la più gran parte, giusto appunto in quelle provincie dove l'imposta fondiaria è stata rapidamente e ad un alto grado elevata, e di più in quelle stesse località dove i catasti sono disordinati, e la tassa peggio ripartita. Io non voglio, signori, lasciarmi condurre sul terreno sul quale ha voluto mettersi l'onorevole Nisco, e far confronti da compartimento a compartimento: io abborro questi confronti: e dei compartimenti catastali che corrispondono agli antichi Stati non vorrei sentirne più a parlare, se fosse possibile. Io vorrei che si esaminassero i bisogni delle varie parti d'Italia seguitando il riparto territoriale del regno sotto le forme che la legge amministrativa ha stabilito. Io vorrei che si studiassero i bisogni di ciascuna provincia, senza pensar mai a quale Stato abbia questa provincia appartenuto. Ebbene io non voglio far confronto (e gioverebbero molto al mio assunto) fra gl'interi compartimenti catastali, ma mi limiterò a constatare qualche fatto.

La provincia di Cuneo e la provincia di Torino hanno in complesso una popolazione di 1,500,000 abitanti circa, e 387,000 proprietari che coltivano essi stessi il terreno. E sapete come si è aumentata l'imposta fondiaria di queste due provincie? Nel 1° semestre del 1864 l'imposta fondiaria erariale di queste due provincie era di 4,873,000 lire, e se si attivasse il sistema proposto dall'onorevole Nisco e da altri, in quest'anno stesso, cioè coll'intervallo di un anno e mezzo, l'imposta sarebbe portata a 7,810,000 lire, e ciò sopra una popolazione di un milione e mezzo di abitanti nella quale popolazione avete 387,000 proprietari che coltivano essi stessi il suolo di cui sono possessori. Ora pensate se a 18 mesi d'intervallo voi potete aumentare l'imposta fondiaria di 3 milioni portandola da 4,800,000 a 7,800,000 senza contare l'aumento dei centesimi ad-

dizionali in seguito alle nuove leggi amministrative votate l'anno scorso, e tanti interessi danneggiati.

Io chiamo su questi fatti l'attenzione dell'onorevole Accolla, il quale sull'imposta territoriale e sulla convenienza di non procedere per isbalzi improvvisi, fece delle savie osservazioni. Io lo prego a considerare se un aumento a diciotto mesi di distanza di 3 milioni sopra due sole provincie sia tal cosa che possa essere sopportata. Egli, sono certo, che mi dirà di no, e perciò io spero che interporrà l'autorità sua per persuadere l'onorevole Nisco e i suoi amici che le loro proposte non sono accettabili, e che quelle provincie non ci guadagnerebbero.

E per provarvi quanti e quali disordini produrrebbe un sì rapido aumento, anche per la ineguaglianza del riparto, stante la sperequazione dei catasti, mi basterà, signori, richiamare alla vostra memoria alcune delle affermazioni che abbiamo udito quando nel Parlamento subalpino si trattò la legge di perequazione. Risultò da quella discussione che le provincie erano in tali condizioni tra loro, benchè nello stesso compartimento, che per pareggiarsi alcune avrebbero avuto triplicata la loro imposta. Io stesso affermai durante quella discussione, collè prove alla mano, che nella provincia da me più conosciuta, l'imposta da terreno a terreno della stessa coltura, e da contribuente a contribuente variava da 1 a 14.

L'onorevole Devincenzi, che mi spiace di non vedere presente, attestava nel seno della Commissione che lo stesso accade nelle provincie napoletane, e che egli stesso era possessore di due poderi che erano dello stesso valore, ed erano affittati per la stessa somma, e di cui l'uno pagava L. 1500 d'imposta, e l'altro L. 150. Un altro dei nostri onorevoli colleghi quest'oggi stesso mi ha detto ch'egli aveva un fondo in Sicilia per cui pagava l'1 per cento, e che un altro onorevole personaggio che siede nell'altro ramo del Parlamento aveva un altro fondo vicino al suo, sul quale pagava d'imposta il 15 per cento. E l'onorevole Sella durante la discussione pel congruaggio dichiarò, come cosa notoria, che le differenze catastali variavano da 1 a 20. Io potrei provarvi, se volessi abusare del vostro tempo, che nel compartimento lombardo dove son nato, e dove sappiamo tutti che la catastazione è un po' vecchia, ma buona, vi sono differenze fra fondi della stessa coltura come da 1 a 56. E non è a meravigliarsi. Il difetto della perequazione fatta per grandi contingenti compartimentali, è questo, che lascia intatte tutte quante le ineguaglianze individuali. E noi di questo fatto ne abbiamo avuta una dimostrazione nella stessa legge sulla ricchezza mobile.

Voi sapete che la media dell'imposta per la ricchezza mobile per l'anno 1864 era di 1, 89 per cento. Ebbene noi abbiamo trovata quella stessa differenza che io aveva indicato esistere nell'imposta catastale, cioè abbiamo trovato che nell'isola d'Elba, con questa me-

dia ingannatrice, mi si permetta la parola, si pagavano 58 centesimi per ogni 100 lire di rendita, ed in un comune della provincia di Teramo si pagava fino a 32 lire d'imposta per ogni 100 lire di rendita; cosicchè se non ci fosse stata la disposizione della legge, la quale impedisce di sorpassare il 10 per cento, voi capirete che cosa sarebbe avvenuto nell'anno 1865, quando l'imposta sulla ricchezza mobile da 15 milioni è stata portata a 66: sarebbe stato necessario che il contribuente avesse venduto il suo stabile e poi accattato un capitale per pagare la sovrimposta che gli cadeva addosso.

E qui, o signori, debbo notare (poichè su questo punto l'onorevole Nisco ha insistito tanto), che non regge il confronto ch'egli ha fatto fra il catasto feudale inglese del 1692, nel quale fu fatta la consolidazione del 1798, e i catasti italiani che suppose in condizioni molto diverse, poichè sono anche in Italia catasti che hanno un'età non meno rispettabile di quella del catasto inglese. Il catasto lombardo è stato messo in vigore nel 1758 o nel 1760 e trovasi presentemente nella grave età di 106 anni.

Io so che il rilevamento della provincia a cui appartengo, è stato fatto nel 1723; e vi sono dei catasti ancora più vecchi.

Ora come volete che la ripartizione non sia viziosa? E volete procedere ad un nuovo aumento d'imposta con un distributore così imperfetto e così vizioso?

L'onorevole Nisco poi è venuto ad un'applicazione pratica di quello ch'esso diceva intorno alle provincie subalpine. Egli ha preso i dati che sono stati distribuiti intorno all'ultima consegna fatta delle rendite dei terreni in Piemonte, ed ha detto che quel compartimento ci guadagnava applicando i due decimi.

In verità mi dispiace di non veder presente l'onorevole Nisco. Egli ha fatto un conto così sorprendente che io non so veramente dove è andato a pescare le cifre.

Egli ha pigliato l'imposta fendiaria che colpisce attualmente quel compartimento catastale, che è di 13,899,278 68 lire, poi ha constatato la rendita consegnata, che è di 110 milioni, ha dedotto l'imposta, più 30 milioni di debito ipotecario, ed ha stabilito quindi una rendita tassabile di 67 milioni, cui ha applicato l'aliquota del 4 per cento, ed è venuto a dirci che il Piemonte ci perdeva 80,000 lire se non si fosse seguito il suo sistema. Prima di tutto il conto è aritmeticamente sbagliato, perchè ci guadagnerebbe ancora più di 100,000 lire anche facendo i conti secondo l'onorevole Nisco.

Ma poi dov'è andato a prendere i 30 milioni di debito ipotecario che deduce? Da quali dati lo ha desunto, il debito che grava quelle provincie? Io lo trovo nel 1862 di 1,288,000,000 di capitale; l'onorevole ministro ha calcolato l'interesse del debito ipotecario per tutto il regno in 280 milioni: qual è la parte che

l'onorevole Nisco assegna al Piemonte? Come e su quali basi ha potuto separare il debito ipotecario che grava i caseggiati, da quello che grava i soli beni rustici, poichè il suo conto si è limitato ai soli beni rustici?

Io deploro che l'onorevole Nisco non sia presente, poichè gradirei che egli spiegasse questi conteggi, che per me sono inesplicabili. Io faccio queste osservazioni perchè mi è sembrato che un coefficiente costante d'esagerazione si applicasse nel dipingere tutti gl'inconvenienti del sistema delle denuncie, e nel condannarlo come pure mi parvero così esagerate le lodi di sistema d'imposte dirette che lascia sussistere tutte le ingiustizie del presente e del passato, mi parve, dico, quest'esagerazione così evidente da togliere tutto il peso ai ragionamenti che si sono fatti contro il sistema della Commissione.

Del resto vi è anche un argomento che io non posso lasciar passare senza replica.

Mi scusi la Camera, adesso io non parlo nell'interesse della Commissione, ma non posso far a meno di rilevar ciò.

L'onorevole Nisco diceva: vedete quanto tempo si è impiegato nel compiere le consegne della rendita dei beni rustici in Piemonte? Due anni. Che conseguenza avrete se applicate questo sistema all'Italia? Tutte le provincie aspetteranno due anni a pagare, ed il Piemonte, il solo Piemonte, dove la consegna è finita, pagherà subito. È un beneficio il non entrare in questo sistema anche per il Piemonte.

Ma quanto al pagare subito io dico che è meglio pagar subito quello che si deve, che pagar subito quello che non si deve, perchè col sistema dei due decimi il Piemonte pagherebbe in una misura sproporzionata alle forze dei contribuenti.

Poi qui non si tratta del Piemonte, ma di tutta Italia. Infine osserverò che l'onorevole Nisco ha dimenticato che questo ritardo di due anni non è imputabile al sistema.

Infatti, quand'è che fu fatta la legge che ordinava la consegna della rendita dei beni stabili in Piemonte? Il 14 luglio 1864. Votata questa legge, e prima quasi che si votasse bisognava procedere immediatamente alla compilazione del regolamento. La legge doveva aver vigore il 1° gennaio 1864; poi fu stabilito il 1° luglio, e le operazioni si credette di poterle compiere il 30 novembre di quello stesso anno, e quando non fosse compiuta si stabiliva che si dovesse ripartire la tassa sulla base dei ruoli precedenti. Ma, signori, sapete quand'è che fu firmato il regolamento per l'esecuzione della legge? Fu firmato il 25 maggio dell'anno 1865, e le ultime operazioni che, se non erro, dovettero essere prorogate, credo che si dovessero finire in febbraio scorso o nel marzo di questo stesso anno, cioè due mesi fa.

Ora, come mai si viene a parlare di un ritardo di due anni e ad esagerare le difficoltà delle consegne,

mentre il ritardo ha una spiegazione naturale nel modo con cui si è dato esecuzione alla legge? È forse colpa del sistema, se il regolamento che si doveva preparare immediatamente, è stato invece firmato solamente un anno dopo? Ecco che sorta di ragionamenti si portano contro il sistema che la Commissione ha creduto potersi proporre.

Ho sentito ieri, con un vero dolore, l'onorevole mio amico il deputato Cavallini, sorgere a combattere fieramente l'articolo della Commissione.

Io, ho con lui rilevato i difetti del sistema che si è recentemente praticato in Piemonte, che non è riuscito perchè non poteva riuscire.

Ora l'onorevole Cavallini dice: è il modo delle consegne che mi offende, il modo delle rivele; guardate, abbiam fatte tre consegne quest'anno: una per la rendita dei caseggiati, un'altra per la rendita della ricchezza mobile, una terza per la rendita dei terreni.

L'onorevole Cavallini mi permetterà di osservare che due fra le tre denunce si son fatte in tutta Italia. Non è dunque un aggravio speciale che abbia potuto annoiarlo.

Quanto a quella dei caseggiati, l'onorevole Cavallini sa che è stata già messa in pratica in altro tempo e non mi dirà che questo sistema, applicato all'imposta dei fabbricati, abbia funzionato male.

Quanto alla ricchezza mobile, me lo perdoni l'onorevole Cavallini, egli ha detto che ha votate tutte le imposte e probabilmente ha votata anche quella della ricchezza mobile, come l'onorevole Nisco, come la voterebbero forse tutti quelli che combattono adesso il sistema delle denuncie; ma trovate forse strano solamente il sistema delle denuncie quando si tratta di applicarlo alla ricchezza fondiaria affine di togliere di mezzo le ineguaglianze e parificare l'imposta?

L'onorevole Cavallini ha detto: credete alla mia esperienza; non è possibile avere dei risultati conformi a giustizia, è una vera disperazione il dovere appartenere ad una Commissione di sindacato la quale intenda al doloroso ufficio di valutare e determinare la rendita dei terreni.

L'onorevole Cavallini ricorderà che le cagioni per cui la perequazione del subreparto piemontese non ha sortito buon effetto, si sono previste e indicate durante la discussione della legge stessa. Infatti di che si trattò in quelle denunce? Si trattò non di una tassa sull'entrata, come è stata proposta dal signor ministro, ma si trattò di una vera catastazione provvisoria nel compartimento. È una operazione quindi di una natura diversa, perchè mira a mettere sulle proprietà un peso fisso ed invariabile.

Poi sotto quali influenze fu fatta quest'operazione?

Sotto la pressione di una opinione generalmente invalsa che la tassa fondiaria assegnata a quel compartimento fosse troppo grave.

Un'altra circostanza anche più grave e più seria

esercitò un'azione potente sui proprietari ed è che si tratta di ripartire un contingente, che non si tratta di una imposta di quotità e che nessuno dei contribuenti sapeva il peso che gli cadrebbe addosso.

Ora, e fu notato nella discussione, che influenza sull'animo dei contribuenti chiamati alle denunzie abbiano operato la persuasione che il carico era fisso, che era enorme, e che non si poteva prevedere in che misura cadrebbe sui proprietari, niuno è che non veda. E necessariamente doveva falsare la operazione.

Ma ditemi un po', o signori, se in una data provincia di 200 o 300 mila abitanti fosse imposta una tassa di tre milioni fissi, e poi si dicesse: fate la ripartizione sulla base delle consegne: su di esse questa tassa sarà ripartita. Ma non è naturale, signori, che ciascuno non sapendo qual parte di questo peso indeclinabile verrà a gravare sopra di lui, cioè non sapendo se dovrà pagare o dieci, o quindici, o venticinque per cento, cerchi di diminuire la base sulla quale questo peso dovrà essere commisurato? È la cosa più naturale del mondo. Dunque io dico che tanto più si poteva prevedere che nelle antiche provincie, per la viziosa disposizione della legge, quel sistema non poteva riuscire.

Non poteva poi riuscire anche per altri motivi. Infatti la legge non fu, mi si permetta di dirlo, abbastanza studiata, e quindi dispone che la consegna dei redditi si fa sulla media dell'ultimo triennio; la legge non dice che si possa fare ricorrendo al criterio del valor venale, alla presunzione dei fitti, o reali, o presunti; dice nulla, e quindi che cosa è avvenuto applicando quella legge? Che i proprietari i quali avevano i loro beni affittati, hanno dovuto consegnare gli affitti: questi affitti o dipendevano da atti pubblici, o da

scritture private, quindi il loro reddito è stato tassato ed accertato nella somma vera e reale quale risultava dai titoli, e invece tutti i proprietari, che facevano valere i loro beni ad economia, e che trovavano nella stessa disposizione della legge il mezzo di una valutazione più elastica che non era quella più precisa del fitto reale dell'ultimo triennio, presero una media più larga e deducendo le medie passività inerenti alla rendita dei latifondi, hanno cercato di diminuire i loro redditi.

Allora ne venne una contraddizione manifesta tra queste rendite consegnate in una misura fissa e quelle consegnate in una misura attenuata; da ciò un contrasto e dei disgusti singolari, da ciò dei confronti odiosi che certo offendevano il senso morale di chi doveva pronunciare un giudizio sulle entità consegnate. E a tutto ciò bisogna principalmente riparare. Da ciò è dipeso se il sistema delle consegne in Piemonte non ha avuto tutto quel buon risultato che era lecito di aspettarsene.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle nove antimeridiane precise.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani
(alle ore nove del mattino):*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Discussione dei progetti di legge:

2° Coltivazione delle risaie;

3° Convenzione monetaria conchiusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera.